

194.

## SEDUTA ANTIMERIDIANA DI MERCOLEDÌ 9 SETTEMBRE 1964

## PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE RESTIVO

## INDICE

	PAG.
<b>Congedo</b> . . . . .	9625
<b>Disegno e proposte di legge</b> ( <i>Seguito della discussione</i> ):	
Norme in materia di contratti agrari (1427); BIGNARDI ed altri: Disciplina dei contratti di mezzadria e colonia parziaria (1287); NOVELLA ed altri: Istituzione degli enti regionali di sviluppo e riforma dei patti agrari (309)	9626
PRESIDENTE . . . . .	9626, 9640
CANNIZZO . . . . .	9626
SPONZIELLO, <i>Relatore di minoranza</i> . . . . .	9632
SANTAGATI . . . . .	9635
DELFINO . . . . .	9638
CACCIATORE . . . . .	9639
BIGNARDI, <i>Relatore di minoranza</i> . . . . .	9639, 9641, 9646
CRUCIANI . . . . .	9640
OGNIBENE . . . . .	9642
BONEA . . . . .	9643
COLOMBO RENATO, <i>Relatore per la maggioranza</i> . . . . .	9644
FERRARI AGGRADI, <i>Ministro dell'agricoltura e delle foreste</i> . . . . .	9645
<b>Proposta di legge</b> ( <i>Annunzio</i> ). . . . .	9625
<b>Proposta di legge</b> ( <i>Svolgimento</i> ):	
PRESIDENTE . . . . .	9625
SABATINI . . . . .	9626
FERRARI AGGRADI, <i>Ministro dell'agricoltura e delle foreste</i> . . . . .	9626
<b>Votazione segreta</b> . . . . .	9646

La seduta comincia alle 10,30.

BIASUTTI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta antimeridiana di ieri. (*È approvato*).

**Congedo.**

PRESIDENTE. Ha chiesto congedo il deputato Ruffini. (*È concesso*).

**Annunzio di una proposta di legge.**

PRESIDENTE. È stata presentata la seguente proposta di legge:

ORIGLIA: « Disciplina dei contratti di locazione degli immobili ad uso di commercio » (1634).

Sarà stampata, distribuita e, avendo il proponente rinunciato allo svolgimento, trasmessa alla Commissione competente, con riserva di stabilirne la sede.

**Svolgimento di una proposta di legge.**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca lo svolgimento della proposta di legge d'iniziativa dei deputati Sabatini, Colleoni, Ceruti Carlo, Cengarle, Galli, Buzzi, De Zan, Cavallari Nerino, Gitti, Borra, Bianchi Gerardo, Biaggi Nullo, Toros e Colombo Vittorino:

« Provvedimenti per l'acquisto di nuove macchine utensili » (1591).

L'onorevole Sabatini ha facoltà di svolgerla.

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 9 SETTEMBRE 1964

SABATINI. L'importanza del provvedimento da noi proposto è messa in rilievo nella relazione. In questa sede mi limito a sottolineare che l'industrializzazione del nostro paese può essere accelerata e consolidata solo con un sollecito rinnovamento delle attrezzature industriali.

L'attività dei costruttori italiani, che negli ultimi anni si era notevolmente intensificata, in questo periodo a causa della situazione congiunturale sta subendo un arresto, che può essere pregiudizievole sia per l'occupazione della manodopera nel settore sia per il contributo insostituibile che le attrezzature danno nella soluzione del problema dei costi di produzione.

Vorrei esprimere il desiderio che la proposta di legge (che è stata attentamente studiata) possa essere esaminata in concomitanza con altri provvedimenti che il Governo sta predisponendo.

I proponenti ritengono di aver elaborato un provvedimento che supera gli interessi del settore dei costruttori di macchine utensili e può contribuire positivamente al rinnovamento degli impianti, che oggi invecchiano con una velocità superiore al passato.

Per questi motivi chiedo ai colleghi la presa in considerazione della nostra proposta di legge e l'urgenza.

PRESIDENTE. Il Governo ha dichiarazioni da fare?

FERRARI AGGRADI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Il Governo, con le consuete riserve, nulla oppone alla presa in considerazione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la presa in considerazione della proposta di legge Sabatini.

(È approvata).

Pongo in votazione la richiesta di urgenza.

(È approvata).

La proposta di legge sarà trasmessa alla Commissione competente, con riserva di stabilirne la sede.

**Seguito della discussione del disegno di legge:**

**Norme in materia di contratti agrari (1427), e delle proposte di legge Bignardi ed altri: Disciplina dei contratti di mezzadria e colonia parziaria (1287) e Novella ed altri: Istituzione degli enti regionali di sviluppo e riforma dei patti agrari (309).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: Norme in materia di contratti agrari;

e delle proposte di legge Bignardi ed altri: Disciplina dei contratti di mezzadria e colonia parziaria, e Novella ed altri: Istituzione degli enti regionali di sviluppo e riforma dei patti agrari.

Come la Camera ricorda, nella seduta pomeridiana di ieri è stato approvato l'articolo 2.

Si dia lettura dell'articolo 3.

BIASUTTI, *Segretario*, legge:

« A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge non possono essere stipulati nuovi contratti di mezzadria.

I contratti stipulati in violazione del divieto di cui al precedente comma sono nulli. La nullità ai sensi della precedente disposizione non produce effetto per il periodo in cui il rapporto ha avuto esecuzione.

Agli effetti del primo comma non si considerano nuovi contratti quelli stipulati per estendere il fondo oggetto del contratto al fine di adeguarlo alle esigenze della famiglia colonica e della buona conduzione ».

PRESIDENTE. Gli onorevoli Bignardi, Leopardi Dittaiuti, Ferrari Riccardo, Alesi, Bonea, Cannizzo, Cantalupo, Capua, Cassandro, Cottone, Ferioli, Giomo, Goehring, Marzotto, Pucci Emilio, Taverna, Zincone, Alpino, Baslini, Botta, Bozzi, Cocco Ortu, De Lorenzo, Demarchi, Pierangeli e Trombetta hanno proposto di sopprimere l'intero articolo.

CANNIZZO. Chiedo di svolgere io questo emendamento.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CANNIZZO. L'articolo in discussione può essere diviso in tre parti, che vanno esaminate separatamente.

La prima parte sancisce il divieto di stipulare nuovi contratti di mezzadria. La norma è indubbiamente di carattere imperativo e non può essere derogata dalla volontà delle parti. Ora, ci domandiamo perché si sia voluto introdurre nel nostro ordinamento giuridico una siffatta disposizione.

Ci rendiamo perfettamente conto che, a mano a mano che si diffonde il positivismo giuridico, il diritto pubblico va estendendosi sempre più, soffocando il campo del diritto privato; ma ciò non deve giungere però fino al punto di togliere completamente l'autonomia contrattuale alle parti e di privare la zona del diritto privato dello spazio che gli è necessario, in uno Stato bene ordinato, perché la libera iniziativa vi possa esistere. Quando autonomia contrattuale e libertà di iniziativa economica vengono soppresse ci si avvia verso una crisi del diritto, che investe non soltanto i rapporti privati ma tutti gli

istituti fondamentali connessi con ogni diritto privato e principalmente con il diritto di proprietà, espressione fondamentale ed insopprimibile dell'individualità umana.

In sede di discussione generale abbiamo messo in evidenza come questa norma contrasti con il dettato della Costituzione. Qui desidero intrattenermi sui motivi che hanno indotto i proponenti a formulare questa norma imperativa. L'articolo 1418 del codice civile annovera tra le cause di nullità del contratto la contrarietà a norme imperative: « Il contratto è nullo quando è contrario a norme imperative, salvo che la legge disponga diversamente ».

La facoltà di emanare norme imperative, in un regime a costituzione rigida sebbene ad ordinamento giuridico flessibile, non è però un potere incontrollato del legislatore; tutta la giurisprudenza e tutta la dottrina, infatti, sono concordi nel ritenere che la contrarietà alle norme imperative consiste nella contrarietà a norme imperative concernenti la causa del contratto. L'articolo 1343 del codice civile stabilisce appunto che « la causa è illecita quando è contraria a norme imperative, all'ordine pubblico o al buon costume ». Per causa del contratto si intende, com'è noto, lo scopo economico che le parti contraenti vogliono raggiungere quando stipulano un determinato negozio giuridico, quando cioè si impegnano con quello che la giurisprudenza romana chiamava *iuris vinculum* a dar vita con un determinato contratto a certe obbligazioni che hanno per oggetto determinate prestazioni. La causa del contratto, in sostanza, è lo scopo economico ammesso dal legislatore; scopo che si sottintende lecito quando si tratta di contratti di mezzadria, che sono fra i contratti nominati.

Questa legge vuole creare una situazione ben curiosa. Accanto ai contratti di mezzadria che si vuole impedire di stipulare per l'avvenire, ve ne sono altri che restano in vita: quelli cioè che vengono bloccati perché la legge ne estende il blocco (e non si sa fino a quando) e quelli che vengono stipulati per estendere il fondo oggetto del contratto al fine di adeguarlo alle esigenze della famiglia colonica e della buona conduzione. Rimangono così pienamente validi questi due tipi di contratti di mezzadria, che hanno identica causa a quella che per altri contratti si ritiene illecita. Anzi, per quanto riguarda il confermato blocco si tende a prolungare indefinitamente nel tempo contratti che contemporaneamente si presentano come iniqui e causa di rovina dell'agricoltura. Ma non è stato

forse proprio il blocco precedente causa di rovina per l'agricoltura, bloccando per anni i contratti mezzadrili, in un periodo in cui l'agricoltore avrebbe potuto adeguare le colture e gli ordinamenti aziendali alle nuove esigenze?

Di più. La legge in discussione mantiene fermi anche gli effetti giuridici dei nuovi contratti stipulati in eccezione al divieto. Esamineremo quest'ultimo punto in un secondo momento. Interessa intanto dire che vi è identità della causa nei contratti di mezzadria che rimangono in vita ed in quelli che vengono soppressi per l'avvenire. La causa dei contratti di mezzadria, quindi, resta ed è lecita: poiché non si può sostenere che costituisca un illecito giuridico, ai sensi degli articoli 1343 e 1418 del codice civile, un contratto che resta pienamente valido in determinati casi (blocco e nuova stipula per esigenze della famiglia colonica e della buona conduzione).

La causa del contratto di mezzadria è quindi ancora riconosciuta lecita dal legislatore. Dobbiamo, ora, fare un confronto fra i contratti associativi di mezzadria e quelli di colonia parziaria. Non vi è dubbio che la causa del contratto di mezzadria, che ha come soggetti il concedente e il mezzadro, è nella coltivazione di un fondo organizzato, nella costituzione di una famiglia colonica che sta nel podere e in una divisione, prima a metà ora in diversa proporzione, del prodotto. La causa del contratto di colonia parziaria è quella di fare coltivare un fondo da un colono che è solo titolare della colonia, senza la famiglia colonica; il fondo non è un podere organizzato; vi è una divisione in quota parte.

La differenza, quindi, fra il contratto di mezzadria e quello di colonia parziaria è che nel secondo manca il podere, sostituito dal fondo, manca la famiglia colonica soggetto del contratto e vi è una divisione dei prodotti del fondo non determinata dalla legge. Chiediamo se in base all'articolo 44 della Costituzione — a termini del quale i due fini degli equi rapporti sociali e della razionale coltura del fondo devono essere congiunti — vi sia una causa migliore nel contratto di mezzadria, anziché nel contratto di colonia parziaria.

Nel contratto di mezzadria abbiamo la coltivazione di un podere che è esteso e organizzato; nel contratto di colonia parziaria vi è la coltivazione di un qualsiasi pezzo di terra, il quale può essere insufficiente al bisogno della famiglia (non organico, quindi, né proporzionato alla forza di lavoro) e può essere anche in cattive condizioni, sia dal punto di

vista della coltura, sia dal punto di vista dello stato del terreno. Dobbiamo notare che viene ad essere dichiarata illecita la causa del contratto migliore, cioè di quello di mezzadria. Non si può infatti mettere in dubbio che un podere organizzato è migliore di un qualsiasi fondo genericamente preso, che può essere insufficiente. Non è neanche dubbio che una famiglia colonica offre maggiori garanzie anche dal punto di vista sociale della famiglia che coadiuva semplicemente il *pater familias*, senza però potere essere insieme con lui, come corpo familiare, soggetto di diritto.

L'onorevole relatore per la maggioranza ha parlato di « globalità » della legge. La verità non sta nella globalità, ma nel fatto che dall'attuale maggioranza il provvedimento è difeso comunque, con le unghie e con i denti. Vi sono termini stabiliti entro i quali la legge deve essere discussa; vi sono accordi per i quali il provvedimento non deve essere modificato neppure di una virgola. Ma sta di fatto che la nostra opposizione — la quale non è preconcepita né a carattere ostruzionistico — ha una grandissima funzione, perché ci rivolgiamo al paese ed agli organi costituzionali.

Il relatore per la maggioranza fa riferimento all'ordine pubblico e al buon costume. Egli trascura di esaminare la legittimità costituzionale del divieto di un contratto che è, a mio avviso, il migliore fra quelli a carattere associativo, e non dice altro che questo: che sarebbe contrario all'ordine pubblico, che si tratta di un contratto antichissimo che va soppeso, e cose del genere.

Passiamo allora ad esaminare il criterio della liceità contrattuale in relazione all'ordine pubblico e al buon costume.

Nella sfera del diritto vi sono contratti che possono essere proibiti allorché siano contrari all'ordine pubblico o al buon costume, ovvero quando in essi vi siano determinate clausole che possano suonare offesa a determinati ordinamenti giuridici già costituiti. Per esempio: una clausola illecita può essere quella che faccia obbligo ad uno dei contraenti di non fissare la residenza in un determinato posto; trattasi di clausola evidentemente contraria a quella libertà costituzionalmente garantita, secondo la quale i cittadini possono circolare liberamente in uno Stato democratico. Vi è un motivo di ordine pubblico nella proibizione dei patti successori: essi sono vietati in quanto non sono conformi alla morale cristiana e democratica, poiché non è lecito (in previsione della morte di un uomo) mercanteggiare una eredità futura. Si può anche proibire, come contrari alle norme impe-

rativa della legge, contratti contenenti patti leonini, e così via.

Tutti questi motivi non valgono però per la mezzadria. Infatti come può considerarsi illecito un contratto solo perché è stipulato dopo che la legge ha ammesso la validità di quelli che ha bloccato? È questa una considerazione che va fatta, in sede di esame sulla legittimità costituzionale della legge. In effetti, non si può nello stesso tempo stabilire che il contratto di mezzadria vigente, che con questa legge viene bloccato, è lecito, e viceversa quello futuro è illecito. Si tratta di una norma assurda, la quale non è neppure suffragata da quei motivi di ordine pubblico che possono essere imposti dalla morale corrente.

L'abolizione di certi contratti può anche essere giustificata da motivi economici. Nel passato la necessità di permettere la libera circolazione dei beni, la necessità che non vi fossero figli privilegiati, indussero il legislatore del tempo ad abolire determinate forme contrattuali, determinate disposizioni testamentarie: ad esempio, l'abolizione del maggiorascato, della manomorta, del fidecommesso, istituti che furono soppressi per liberare il popolo da privilegi feudali che nella coscienza comune erano ormai scaduti.

Ma, se per le mezzadrie esistenti si ha una causa lecita e per la mezzadria futura si avrà una causa illecita, dov'è il lecito e dove l'illecito? Se la causa dovesse essere illecita, noi dovremmo allora condannare tutti i contratti mezzadrili. Ma se i contratti futuri non possono stipularsi, e i vecchi invece possono mantenersi in vita, secondo diritto e secondo logica si viene ad ammettere un lecito che coincide con un illecito.

L'onorevole ministro ha dichiarato di essersi consultato con i costituzionalisti di tutte le parti; ma io mi chiedo come dei costituzionalisti possano affermare che il criterio dell'equità e della liceità della causa di un contratto siano criteri relativi. Sia il termine « lecito » sia quello « equo » sono termini che hanno un valore assoluto, dal quale non si può prescindere. Non si può essere più o meno equi: il concetto di equità è uno solo; meno equo vuol dire iniquo e, ugual cosa dicasi per i termini « lecito » ed « illecito ».

Quindi, se nei nuovi contratti di mezzadria non vi è la distorsione della causa e se lo scopo economico del contratto è sempre lo stesso, su che cosa si fonda la loro illecità? La risposta è semplice: non vi è alcun motivo costituzionale, alcun motivo giuridico per il quale si possa sostenere che questo tipo di contratto sia contrario ai principî fondamentali del diritto,

ai quali principi fa riferimento la Costituzione (come, ad esempio, nell'articolo 117). Vi sono motivi politici i quali, in linea generale, potrebbero giustificare alcune riforme; ma queste riforme non possono essere realizzate né adottando due pesi e due misure nei riguardi della validità dello stesso istituto che si vuole creare o sopprimere, né violando la Costituzione; perché, torno a ribadire, si voglia o no, la nostra Costituzione è rigida dal punto di vista giuridico, ma non è una Costituzione marxista o classista.

Appunto un principio marxista e classista si vuole introdurre in questa legge, che la democrazia cristiana accetta solo per mantenere in vita il centro-sinistra. Mi domando: quali sono i veri motivi di queste riforme di struttura? Non si può certo sostenere, da parte del Governo e del relatore per la maggioranza, che le riforme di struttura, in questo caso, siano fatte per andare incontro ai due scopi congiunti degli equi rapporti sociali e della buona coltivazione dei fondi. Il fatto che questa legge vuole introdurre più equi rapporti sociali significa che gli attuali sono equi; e per quanto riguarda la buona coltivazione, se noi esaminiamo il terzo comma dell'articolo 3, vediamo che si consentono nuovi contratti di mezzadria, per adeguare il fondo alle esigenze della famiglia e della buona conduzione.

In questo comma si ammettono due cose, che fanno parte della causa del contratto di mezzadria: cioè l'esigenza della famiglia colonica e l'esigenza della buona conduzione. Quando ho parlato della differenza delle cause nel contratto di mezzadria e in quello di colonia parziaria, ho detto appunto che una delle differenze tra colonia parziaria e mezzadria è che nella mezzadria esiste la famiglia colonica e nella colonia parziaria no. Ma il terzo comma della legge stessa ammette che sia giusto adeguare un fondo alle esigenze della famiglia colonica. Quindi tra le cause di illiceità che abbiamo citato dobbiamo scartare che distorsione dello scopo economico del contratto di mezzadria e contrarietà della causa a norme imperative possano essere la famiglia colonica ed il potere organizzato ed adeguato al lavoro della famiglia. Dobbiamo anche ammettere, sulla base del terzo comma, che le norme della buona coltivazione di cui parla la Costituzione siano rispettate adeguando l'estensione di un fondo alle esigenze della famiglia.

Allora si deve concludere che il vero scopo che l'attuale Governo si prefigge non è giuridico né equitativo, e non attiene al razionale sfruttamento del suolo.

Qual è allora il vero scopo? A parte il fatto che il Governo di centro-sinistra vuole a qualsiasi costo mantenersi in vita e superare con qualsiasi mezzo tutti gli scogli e tutti i crepacci, uno degli scopi è indubbiamente quello di dare la sensazione che si va avanti nelle riforme di struttura, sulla via tracciata dai socialisti.

I comunisti e i socialisti di unità proletaria hanno perfettamente ragione quando dichiarano di essere contrari ai contratti associativi. È un punto di vista che non condivido; ma è un punto di vista consono alla tattica marxista, che effettivamente vuole distruggere la mezzadria ed ogni contratto associativo. È inutile che il relatore per la maggioranza dica che vengono mantenute in vita forme di contratti associativi come la colonia parziaria e la soccida: perché sappiamo che la colonia parziaria nei riguardi della mezzadria è un contratto meno perfetto. (*Interruzione del deputato Cacciatore*).

Si tratta quindi di una manovra tattica che i socialisti, sia per mantenersi al Governo sia nella previsione che le mezze misure oggi predisposte siano domani superate da più avanzate realizzazioni, hanno accettato, ma solo come concessione fatta per mantenere in vita questo Governo di centro-sinistra.

Il principio dell'abolizione della mezzadria può essere pericoloso, perché il legislatore pone il principio che gli sia lecito esercitare un incontrollato potere per abolire o modificare tutti i contratti che vuole, e che vorrà in avvenire.

Qual è lo scopo che le sinistre con questa loro tattica vogliono raggiungere? Quello di evitare la stipulazione di contratti associativi, per mantenere ancor più distanti tra loro le classi (perché il contratto associativo favorisce il sorgere di rapporti economici ed umani tra concedente e mezzadro) e per cercare di favorire quelle forme di enfiteusi e di affitto che hanno una causa ovvero uno scopo economico diverso dal contratto associativo (l'affitto è un contratto commutativo e l'enfiteusi è addirittura un diritto reale).

Il Governo di centro-sinistra distrugge la mezzadria per l'avvenire e non per il passato, perché ha interesse di tenere bloccate le terre per le nuove riforme. Quali sono queste nuove riforme? Dio solo lo sa. Intanto è pacifico che questo Governo sta violando la Costituzione. È evidente che non si può affermare che i passati contratti di mezzadria sono buoni, e quelli futuri saranno cattivi. Ecco perché confermo che questo articolo contiene una serie di contraddizioni così evidenti e lampanti, che dob-

biamo chiederci se effettivamente si possano nella stessa botte mescolare vini di così diversa varietà ed aceto.

Dice il secondo comma dell'articolo 3: « I contratti stipulati in violazione del divieto di cui al precedente comma sono nulli. La nullità ai sensi della precedente disposizione non produce effetto per il periodo in cui il rapporto ha avuto esecuzione ». Che cosa significa questo? Significa che noi diamo vita a chi è morto, o meglio a chi non è ancor nato.

L'articolo 1418 del codice civile — il quale non solo è conforme ad un ordinamento giuridico particolare, ma ai principî della scienza giuridica di tutte le contrade, di tutte le epoche, di tutte le latitudini — recita: « Il contratto è nullo quando è contrario a norme imperative, salvo che la legge disponga diversamente ». Invece, per quanto riguarda l'annullabilità, l'articolo 1425 recita: « Il contratto è annullabile se una delle parti era legalmente incapace di contrattare ». Ora, noi dobbiamo chiederci per il caso in esame, anzitutto: si tratta di nullità o di annullabilità? E poi: la legittimazione ad agire appartiene agli stessi che possono chiedere l'accertamento della nullità anche per far dichiarare l'annullabilità?

No, evidentemente: perché il contratto nullo non produce alcun effetto. La nullità del contratto può farsi valere da tutti; ed è una nullità che risale *ex tunc*, cioè al momento in cui un contratto, non valido perché nullo, fu stipulato. Il contratto annullabile invece può farsi annullare dai contraenti e la nullità agisce *ex nunc*, cioè dal momento in cui una delle parti legittimate ad agire fa valere il suo diritto.

Come si può dare efficacia quindi ad un contratto che non è stato neanche concepito, in quanto nullo? Né possiamo essere in tema di annullabilità, perché il contratto annullabile è un contratto il quale è stato stipulato con determinati difetti di forma, di vizio di consenso, di errore. Qui siamo di fronte ad un contratto nullo, il quale non può, come vorrebbe questa legge, produrre effetti.

Mi si potrebbe obiettare (l'onorevole relatore non lo ha detto, ma voglio fare io l'avvocato del diavolo) che vi è l'articolo 2126 del codice civile, il quale recita: « La nullità o l'annullamento del contratto di lavoro non produce effetto per il periodo in cui il rapporto ha avuto esecuzione, salvo che la nullità derivi dalla illiceità dell'oggetto o della causa ». Giova anzitutto osservare che, essendovi una norma imperativa la quale rende la causa del contratto di mezzadria contraria all'ordine pubblico ed illecita, il contratto di mezzadria fu-

tura non potrebbe ai fini della analogia con la norma dell'articolo 2126 produrre gli effetti per il periodo in cui il rapporto ha avuto esecuzione. Ma soprattutto l'articolo 2126 del codice civile, in forza del quale gli effetti contrattuali valgono fino al momento in cui viene dichiarata la nullità, ha un altro scopo: è un articolo che è stato scritto per le prestazioni di fatto con violazione di legge. In altri termini: se vi è un contratto nullo di lavoro (contratto commutativo, non contratto associativo come quello della mezzadria) ne consegue che per questo contratto nullo, siccome la prestazione del prestatore d'opera è irripetibile (perché nel contratto di lavoro, contratto *do ut facias*, specialmente quando l'opera precede la retribuzione, vi è l'irripetibilità del lavoro prestatore) la volontà della legge stabilisce che la retribuzione sia uguale a quella che sarebbe stata dovuta se il contratto non fosse nullo. Perché si può sostituire la volontà della legge in un contratto commutativo nullo di prestazione d'opera? Perché la legge esiste e continua ad esistere. Ma può la volontà della legge far rivivere, perché possa avere i suoi effetti, un contratto che lo stesso legislatore ha dichiarato nullo perché illecito?

Non vi può quindi essere in questo caso una volontà della legge, la quale si sostituisca a quella dei contraenti come nel caso dell'articolo 2126 in materia di rapporti di lavoro. Il rapporto di lavoro ha una sua figura giuridica; è ben definito, è ben chiaro. Nel rapporto di lavoro vi è una prestazione irripetibile da una parte, e pertanto vi sono effetti che necessariamente continuano a verificarsi anche in caso di nullità, in base a norme che continuano ad aver vita. Invece le norme sulla mezzadria non hanno vita altro che per i contratti che furono stipulati, che si mantengono in vita bloccandoli, in attesa di regolarli in avvenire con norme peggiori. E allora, a quali conseguenze si può giungere?

Possiamo arrivare a considerazioni assurde; ad esempio alla analogia invocata dall'onorevole relatore, che si richiama al gioco ed alla scommessa, cioè alla obbligazione naturale. Vi è una differenza enorme tra le obbligazioni naturali che scaturiscono dalla scommessa e un contratto nullo. Nel caso del giuoco o della scommessa la causa non è lecita, perché l'ordine giuridico costituito e la morale la condannano; ma poiché altre considerazioni morali possono essere fatte, l'obbligazione naturale non è assistita da azione, pur essendo valida nel senso che se è stata estinta con il pagamento, le somme pagate non possono essere ripetute. Per la mezzadria il caso è diverso. Si

tratta cioè di un contratto in cui la causa è lecita per i contratti esistenti, illecita per quelli futuri, per cui eventualmente non esisterebbero altre azioni che quelle che scaturiscono dall'indebito arricchimento.

Ella, onorevole Renato Colombo, nella sua relazione ha notato che gli effetti del contratto non hanno una scadenza, ma ne hanno varie. Ora, supposto che la nullità venga stabilita o dichiarata fra un raccolto e l'altro nel corso della stessa annata agraria, gli effetti del contratto potrebbero riguardare solo i rapporti maturati. Ma *quid iuris* per l'avvenire? Esisteranno effetti anche dopo la dichiarazione di nullità? Nullità per altro che, come ella sa, onorevole relatore, può essere dichiarata su richiesta di ogni interessato ed anche d'ufficio, perché non si può ammettere che un negozio nullo venga dichiarato tale soltanto se ne prenda l'iniziativa una delle parti.

La verità è questa: l'articolo 3 non ha altro scopo se non quello di mantenere in vita, per ora, i contratti di mezzadria, in attesa che qualcuno li sacrifichi in futuro, ponendo mano a nuove e più impegnative avanzate dei proletari: per questo motivo, che nessuno vuole ammettere, si crea tutta questa confusione.

Ella stesso, onorevole relatore, quando ha detto che la matematica parlamentare può giustificare le più ardite riforme, ha ammesso il duplice scopo di bloccare, danneggiando i proprietari, i contratti agrari e contemporaneamente di evitare che i contratti associativi leghino concedenti e mezzadri. Proprio su questo punto non siamo d'accordo, onorevole Colombo: la matematica parlamentare in una nazione democratica ha dei limiti. Non le parlo dei paesi in cui non esiste neanche la Costituzione, come in Inghilterra, dove però vi è una tradizione giuridica, una *common law* la quale ha stabilito quali sono i principi di diritto, ai quali nessuno suole derogare. Io le parlo dell'Italia. In Italia abbiamo una Costituzione rigida. Il potere del Parlamento si arresta dinanzi alle disposizioni costituzionali, che non possono essere violate; e tali disposizioni, come dicevo dianzi, non sono classiste. Perciò non si possono ammettere le più avanzate richieste e le battaglie anticonstituzionali della maggioranza di oggi, che sono inique come erano iniqui quei rapporti che combattemmo ieri, in cui la legge non era dettata da principi di equità e di giustizia, ma solo dalla volontà del barone e dalla spada del feudatario.

Le precedenti considerazioni circa l'impossibilità di considerare illecita la causa del contratto di mezzadria sono confermate dal fatto che il terzo comma dell'articolo 3 stabilisce la liceità di nuovi contratti di mezzadria in determinati casi (per estendere il fondo per esigenze della famiglia colonica e della buona conduzione). In proposito ella, onorevole Colombo, nella sua relazione ha detto semplicemente questo: non si tratta di nuovi contratti di mezzadria. Potrei inchinarmi alla sua opinione, perché la sua opinione ha l'autorità dell'*ipse dixit*. Però debbo ricordarle che esiste un articolo del codice civile che vorrei richiamare alla sua attenzione, il 1230, che riguarda la novazione oggettiva (la prego di rileggerlo insieme con me): «L'obbligazione si estingue quando le parti sostituiscono alla obbligazione originaria una nuova obbligazione con oggetto o titolo diverso». Quindi il caso configurato nel terzo comma dell'articolo 3 è quello di una novazione oggettiva. Novazione oggettiva significa che se a un determinato contratto in corso si cambia l'oggetto (in questo caso il podere colonico) non adeguato prima ai bisogni della famiglia e alle esigenze della buona conduzione, adeguato dopo, il vecchio contratto si estingue e ne sorge uno nuovo, con diverso oggetto (il fondo ampliato).

Avete ammesso quindi, per i tre commi dell'articolo 3, il blocco dei contratti vecchi, l'efficacia dei contratti stipulati *contra legem*, quindi nulli, e la stipulazione di nuovi contratti di mezzadria con l'estinzione dei vecchi. Se ella, onorevole relatore, volesse affermare che non si tratta di novazione oggettiva, potrei per accontentarla accedere alla sua tesi, ma si tratta allora di un nuovo contratto che sorge accanto al vecchio e ha per oggetto il nuovo terreno che si aggiunge al vecchio. O l'una o l'altra delle due ipotesi: *tertium non datur*.

La verità è, onorevole relatore, che si costituiscono precedenti pericolosi e ipocriti (al di là della legge sulla mezzadria e al di là di ogni riforma): ipocriti sia dalla parte del centro, sia dalla parte del settore di sinistra che partecipa al Governo di centro-sinistra. Da parte del centro, perché sono perfettamente convinto che nella ideologia cristiana, nella ideologia dei grandi maestri della scuola cristiana, la mezzadria occupi un posto importantissimo; da parte del gruppo socialista perché esso sa che non sono queste le rivendicazioni dei lavoratori (giuste o sbagliate che siano).

Voi volete l'affitto, volete distruggere la proprietà per introdurre gli enti di sviluppo, gli enti di Stato che saranno i nuovi padroni della terra. Tesi discutibilissima. Ma questo non è solo un provvedimento che mira a raggiungere questi discutibilissimi scopi, questo è un provvedimento che rovina l'agricoltura, un provvedimento ipocrita, un provvedimento non chiaro, che porta a nulla, porta solo a mantenere in vita il Governo di centro-sinistra. Altre considerazioni potevano essere fatte sui contratti agrari e sul vecchio disegno di legge che anni fa voleva regolarli: ma erano considerazioni che si potevano fare in uno spirito di antagonismo economico, senza dovere discutere di ipocrisie e di menzogne.

Ma ora ipocrisie e menzogne esistono. Questo articolo 3 è costituito da tre distinti articoli che si contraddicono e mostrano la fragilità della costruzione giuridica e politica dell'intera legge. Questo articolo 3 non si può approvare, quindi, integralmente; e non si può approvare integralmente perché nel primo punto si parla di divieto di nuovi contratti di mezzadria, nel secondo punto si ammette quasi una sanatoria per i nuovi, nel terzo della possibilità di stipularli con piena validità...

Si può discutere anche sui principi fondamentali di diritto; ad esempio, quando i comunisti od altri sostengono che il prodotto del fondo deve andare al mezzadro perché è il prodotto del fondo in cui lavora, si può dire, ma solo in teoria, che si afferma il principio di diritto germanico, che fa seguire i prodotti al lavoro, contrapposto a quello romano, che *ex iure domini* stabilisce che il prodotto segua la proprietà e vada al proprietario. Ma in quali tempi mai si è previsto un contratto che può esistere e non deve esistere, che è permesso e vietato, che è lecito ed illecito secondo le esigenze politiche contingenti? Un contratto che è una sorta di fata Morgana, che somiglia alle isole che Ulisse vedeva comparire e scomparire ad un tempo?

Per questo il nostro gruppo chiede che l'articolo 3 sia interamente soppresso. Ove l'emendamento soppressivo non sia approvato, il nostro gruppo chiede che l'articolo stesso non sia votato globalmente, ma che i suoi tre commi vengano votati separatamente. Noi liberali logicamente voteremo, comunque, contro tutti e tre questi commi.

PRESIDENTE. Hanno proposto di sopprimere l'intero articolo anche gli onorevoli Sponziello, Cruciani e Manco.

L'onorevole Sponziello ha facoltà di svolgere questo emendamento.

SPONZIELLO, *Relatore di minoranza*. Anche noi abbiamo presentato un emendamento soppressivo dell'intero articolo 3, che è l'articolo sul quale si concentra sostanzialmente tutta la battaglia politica e giuridico-costituzionale intorno alla presente legge. Ne chiediamo la soppressione per ragioni economiche, sociali e giuridico-costituzionali; a parte anche talune considerazioni strettamente connesse alla formulazione del testo di legge.

Quali le ragioni economiche che possono avere indotto il Governo a presentare alla nostra approvazione questo che noi, piaccia o non piaccia a taluno, qualifichiamo come un aborto giuridico? Non è dubbio che con questa legge, e soprattutto con il suo articolo 3 (abolizione della mezzadria), voi sconcertate ancora di più i proprietari-concedenti; ed allontanate ancora di più, non soltanto la passione e l'attaccamento alla terra, ma anche i capitali, giacché non troverete domani proprietario o concedente che dinanzi a questo modo di legiferare, dinanzi ad una simile lesione dei diritti di proprietà, investa più i suoi risparmi sul fondo. E tanto maggiormente andrete incontro a questo risultato negativo, quanto più farete paventare al proprietario-concedente la minaccia di ulteriori interventi da parte dello Stato che aggraveranno quanto già previsto da questo provvedimento. Comprimendo sin gli ultimi residui di libertà economica, verrà totalmente a cessare l'afflusso di capitali a beneficio della terra, di cui la terra invece ha tanto bisogno.

Non è dubbio altresì che la nazione stia attraversando un momento in cui lo Stato non è assolutamente in condizioni di sostituirsi al privato per fare affluire alla terra quei capitali di cui essa, ripeto, ha tanto bisogno. Basterebbe quindi valutare soltanto sotto questo aspetto: deflusso di capitali privati e difficoltà di afflusso di capitali da parte dello Stato; basterebbe soffermarsi su questo aspetto per comprendere come, sotto il profilo strettamente economico, con questo divieto di associazione tra le parti nel settore agricolo mezzadrile voi apportiate un danno, e non certo un vantaggio, all'economia dello Stato.

E non voglio da questa generica impostazione scendere a valutazioni di dettaglio, giacché dovrei allora ripetere gli argomenti da me già sviluppati nella relazione di minoranza e nell'intervento a chiusura della discussione generale; argomenti cui, per altro, nessun oratore ha replicato. Eppure io ho addotto cifre non certo mie, ma dell'« Istat », ponendo in evidenza come la bilancia dei pagamenti abbia risentito, per quanto riguarda

i generi alimentari e soprattutto per quanto riguarda la carne, del clima di sfiducia diffuso dal Governo anche fra gli imprenditori agricoli. Ho richiamato l'attenzione (con dati statistici precisi che provengono da voi, non da noi) sul fatto che le aziende mezzadrili, estese sul 12 per cento della superficie agraria totale, producono il 27-29 per cento della produzione totale di carne; vi ho portato i dati dell'« Istat » da cui risulta che nel 1963 l'Italia ha importato dall'estero oltre 400 milioni di quintali di carne; ho riferito vostre cifre che denunciano un appesantimento della bilancia dei pagamenti per il primo quadrimestre del 1964 di oltre 570 miliardi, per la maggior parte dovuto ad importazioni di generi alimentari, soprattutto per la voce « carni ». Ora, se queste cifre sono esatte e se la mezzadria è stata utilissima almeno sotto questo profilo (e non lo potete contestare, anche per gli altri elementi che vi sono stati offerti nel corso della discussione generale e dell'illustrazione dei vari emendamenti), a me pare che, anche fermando la nostra attenzione esclusivamente sulle ragioni economiche, non troveremo ragioni economiche concrete, di interesse dello Stato, di interesse dei contadini e di interesse della proprietà, per la lotta che voi fate alla mezzadria. Si tratta quindi d'un provvedimento che (se viene approvato questo articolo 3) sarà esiziale sotto il profilo economico.

Ma noi lo riteniamo dannoso anche sotto il profilo sociale. Che cosa vi proponete voi in sostanza? Di abolire il contratto di mezzadria? L'onorevole Cacciatore ha detto bene, in polemica con i suoi vecchi compagni del partito socialista: voi socialisti vi state illudendo (e anche voi, colleghi comunisti), perché voi capite che in sostanza non si elimina la mezzadria con questa legge. E questo diciamo non perché ci preoccupiamo tanto dell'abolizione della mezzadria, ma perché giuridicamente si sta commettendo una mostruosità, perché si nega validità al contratto di mezzadria e poi col capoverso dello stesso articolo 3 sostanzialmente si ammette che vi possa essere, successivamente all'entrata in vigore di questa legge, la stipulazione di nuovi contratti di mezzadria.

Nello stesso articolo 3 avete scritto — e non potevate non farlo — che, ove sorgano egualmente nuovi contratti di mezzadria, questi sono sì nulli (vedremo poi chi dichiarerà questa annullabilità, perché più che di nullità si tratterà di annullabilità del rapporto che così sorge), ma producono egualmente i loro effetti per il periodo in cui il rapporto ha avuto esecuzione. Ora io mi domando: come

tutelerete il diritto del mezzadro quando, in uno di tali rapporti anormali sorti successivamente all'entrata in vigore della presente legge, ad un certo momento — magari dopo qualche anno — il concedente volesse cacciare il mezzadro, assumendo che se ne deve andare perché ciò che è stato stipulato era nullo?

E voi, soprattutto voi socialisti, potete in coscienza affermare che andate a tutelare in questo modo il lavoratore? Dite piuttosto che è tutta una finzione, che si tratta di un'opportunità politica; dite senza ipocrisia che è una partita di dare ed avere, per sventolare in sede elettorale, o per motivi od esigenze di base, dinanzi ai propri iscritti o ai residui dei simpatizzanti, che il partito socialista sta facendo qualcosa. E allora il discorso può diventare onesto. Ma quando voi dite che il contratto di mezzadria non si può stipulare, che è un contratto illecito, e poi nello stesso articolo consentite che se ne possano stipulare ancora, cioè nello stesso tempo affermate e negate, a questo punto dovete convenire che il rilievo che vi è stato mosso anche dal settore politico di sinistra è esatto: sostanzialmente voi non abolite alcuna mezzadria, lo dite soltanto, e consentite che dopo l'abolizione affermata in questa legge i patti mezzadrili continuino a sussistere!

Questo vi diciamo, per dimostrarvi che la battaglia che stiamo conducendo non è incentrata tanto sulla preoccupazione dell'abolizione del contratto di mezzadria, ma è incentrata sulle preoccupazioni che voi determinate, sulla sfiducia che aumenta ogni giorno, sull'allontanamento dei capitali da parte dei concedenti e sulla mancanza di tutela per i lavoratori.

Non sussistono dunque ragioni economiche né ragioni sociali che giustifichino questa norma.

Ma dove l'articolo 3 offre il lato più debole all'indagine critica è nell'aspetto giuridico-costituzionale. Non voglio ripetere quanto ho già scritto e detto. L'interrogativo che pongo è in sintesi uno solo: se veramente questo articolo, così com'è formulato, sia espressione del nostro sistema giuridico-costituzionale, o se viceversa non mostri di averlo in dispregio. Non discuto se il legislatore possa o meno decidere sulla validità di un contratto. Dico solo che il legislatore deve muoversi in aderenza ai principi sanciti dalla Costituzione. Ebbene, non vi è articolo della Costituzione nel quale non venga affermato il principio della libertà, in tutte le sue manifestazioni: libertà religiosa (articolo 8); libertà di asilo per lo straniero (articolo 10); inviolabilità della libertà

personale (articolo 13); libertà di corrispondenza (articolo 15); libertà di riunione e di associazione (articoli 17 e 18); libertà di manifestare il proprio pensiero (articolo 21); libertà di emigrazione (articolo 35); libertà sindacale (articolo 39); ecc. Tutta la nostra Costituzione poggia sull'affermazione del principio di libertà, in ogni suo aspetto.

Con questo principio, a mio avviso, contrasta l'articolo 3. Il relatore per la maggioranza si è sforzato di respingere le accuse di incostituzionalità mosse alla legge, limitatamente però al profilo dell'articolo 41 della Costituzione, che sancisce la libertà di iniziativa economica privata. Ma non è soltanto l'articolo 41 che viene violato (e su questo punto gradirei una precisa risposta); bensì anche gli articoli 3 e 4.

Sono convinto che a proposito di questa legge — se sarà approvata nel testo proposto dalla maggioranza — si ripeterà quanto è già avvenuto per altri provvedimenti, sulla cui incostituzionalità avevamo invano attirato l'attenzione del Parlamento. Quando ad esempio avanzavamo dubbi a proposito della legge n. 167, ci si accusava di esagerazioni polemiche; e molti sorrisi ironici accoglievano le nostre argomentazioni. È noto invece che recentemente il Consiglio di Stato, in sede di ricorso, ha riconosciuto la fondatezza dei nostri dubbi di legittimità costituzionale, trasmettendo quella legge alla Corte costituzionale. Può darsi che m'inganni: ma non mi stupirei se domani anche questo provvedimento fosse oggetto di una pronuncia della Corte sotto il profilo della illegittimità costituzionale.

La norma di cui proponiamo la soppressione contrasta a nostro avviso non soltanto con l'articolo 41, ma anche con l'articolo 3 della Costituzione, che stabilisce il principio della eguaglianza di tutti i cittadini davanti alla legge. In questo spirito si afferma essere « compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana ». Ora, non si può parlare di eguaglianza fra tutti i cittadini se un determinato negozio giuridico è consentito in un settore produttivo e vietato invece in un altro. Se questa legge sarà approvata, accadrà infatti che in agricoltura l'apportatore di capitali e il prestatore d'opera non potranno associarsi al fine di conseguire determinate finalità economiche; mentre forme associative di questa natura resteranno consentite nei settori commerciale, artigiano, industriale, attraverso società varie o anche semplici associazioni in compartecipa-

zione o società di fatto. Non solo, ma potrà accadere che in tutti questi settori nella divisione degli utili il lavoro venga insufficientemente retribuito, e la parte spettantegli risulti assai inferiore a quel 50 per cento proprio del tipico contratto di mezzadria di cui si chiede ora la soppressione. Non si garantisce quindi certamente l'eguaglianza fra i cittadini consentendo agli uni e vietando agli altri di stipulare determinati contratti associativi.

A sostegno della mia tesi viene poi di rincalzo l'articolo 4, in ordine al quale non sono stati finora neanche manifestati dubbi o perplessità. Questo articolo sancisce che ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta, un'attività economica. Un mezzadro, secondo la propria libera scelta e le proprie possibilità, potrebbe decidere di associarsi ad un concedente, magari perché legato da tradizioni familiari o di amicizia o di simpatia, o perché riconosce che quel concedente alla disponibilità di terra unisce la capacità tecnica (il che può essere utile per i suoi interessi): ebbene, voi con questa legge vietate che questa associazione possa aver luogo, secondo la libera scelta e secondo le rispettive possibilità dei contraenti, per il conseguimento di un fine economico, come è sancito nell'articolo 4 della Costituzione!

Create o no una disparità fra cittadini? Esiste o no una violazione degli articoli 3 e 4 della Costituzione (che, tra l'altro, non possono essere esaminati separatamente, poiché ogni norma va esaminata in armonia con tutto il contesto della legge di cui quella norma è parte integrante)? Basta leggere gli articoli 3 e 4 della Costituzione, per rendersi conto che questo articolo 3 è incostituzionale.

Il relatore per la maggioranza ha ritenuto di soffermarsi sull'articolo 41 della Costituzione, secondo il quale l'iniziativa economica privata è libera; però — egli ha detto — secondo quanto stabilisce il successivo capoverso, essa non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana. Riferendosi poi al « criterio dell'ordine pubblico », ha creduto di dare per dimostrato ciò che invece doveva dimostrare: poiché quando il legislatore decide qualcosa di così duro e pesante ha anche il dovere di prospettare le ragioni obiettive, fondate e non ipotetiche.

È stato poi ricordato come l'articolo 44 della Costituzione sancisca che la legge « aiuta la piccola e la media proprietà ». Con questa legge voi danneggiate soprattutto i piccoli e medi proprietari. Ma la prospettiva nel tempo è ancora peggiore. Attraverso gli enti di

sviluppo e l'espropriazione forzata, da alcuni settori minacciati (ecco perché dicevo che questa è una legge classista, ecco perché individuamo il fine particolare che si propongono i socialcomunisti con questa legge: aprire una breccia nel sistema giuridico-costituzionale, per dare vita ad una nuova società socialista, ad un'economia collettivizzata), è chiaro che voi volete ferire soprattutto quel settore di cittadini del ceto medio, quei modesti impiegati, quei modesti professionisti che, dopo aver lavorato per 30-40 anni, pensavano di potersi rifugiare nella loro vecchiaia su un pezzetto di terra!

La vostra è una visione che si può anche giustificare dal punto di vista politico: volete creare una nuova situazione in tema di conduzione della terra. Potete fare tutto quello che volete, potete sfornare questa legge ed anche altre peggiori, però — come ho detto nella mia relazione — potete farlo ad una condizione: dovete prima modificare la Costituzione. Dovete modificarla in senso socialista. Perché non lo fate? Prendete una simile iniziativa, dal momento che la maggioranza di cui disponete ve lo consente. Ma fino a quando resta in vigore la Costituzione così come è, vi è vietato operare in questi termini.

Così per quanto riguarda l'articolo 46 della Costituzione. Si tratta dell'articolo che veramente poteva offrirvi l'occasione per dare una dimostrazione della vostra effettiva volontà sociale, e non solo di una volontà sociale a chiacchiere, qual è quella che stanno dimostrando i socialisti in quest'occasione.

BERTOLDI. Ma perché allora vi opponete alla legge?

SPONZIELLO, *Relatore di minoranza*. In effetti, dietro l'apparente vantaggio di una differente divisione del prodotto, spostata dal 53 al 58 per cento (e, sotto questo profilo, vi abbiamo dimostrato che noi non siamo secondi ad alcuno), al di là di questo falso miraggio costituito da una maggiore distribuzione degli utili, in avvenire le categorie contadine avranno in realtà una retribuzione ben inferiore, in quanto il capitale affuirà sulla terra in misura minore e la produzione inevitabilmente diminuirà. Da questa situazione non so quale vantaggio trarranno quelle categorie che fittiziamente, per sole esigenze contingenti di carattere politico, voi dite di volere difendere.

L'onorevole Cannizzo si è soffermato su tutti gli aspetti giuridici del problema. Per parte mia mi limito soltanto ad aggiungere un richiamo all'articolo 1322 del codice civile, che tratta il principio dell'autonomia contrattuale, il principio della libertà delle parti di deter-

minare il contenuto del contratto. Quell'articolo (che in questa sede non viene abrogato) stabilisce che « le parti possono liberamente determinare il contenuto del contratto, nei limiti imposti dalla legge ». Ma voi non ponete delle limitazioni (del resto, noi per primi vi abbiamo proposto di modificare l'istituto mezzadrile). È questo il punto più grave della vostra legge.

Il problema non sta nella divisione in più o in meno del prodotto; questa questione è talmente sussidiaria che non sgomenta alcuno in quest'aula, forse neppure gli onorevoli colleghi del gruppo liberale. Il problema è un altro: è nel modo di legiferare; è nella minaccia che così si pone all'intero sistema giuridico-costituzionale. Ed è un problema di fondo, perché noi riteniamo che una volta aperta questa breccia nel nostro sistema giuridico-costituzionale sarà molto facile, domani, trasferire questi divieti per alcuni contratti associativi in altri settori economici. Voi, infatti, vietate *ex lege* il patto associativo in mezzadria; sancito questo principio, non so se domani da alcune parti non sarà richiamato come precedente per dire: abbiamo vietato i patti associativi in mezzadria, perché non possiamo vietare in altro settore i patti associativi tra un portatore di capitale e un lavoratore? Per chi porta, ad esempio, un'officina attrezzata e chi porta invece solo il suo lavoro? Oggi, voi riconoscete valido quel rapporto associativo ai fini economici in altri settori e lo negate in questo settore limitatamente alla mezzadria; ma io ritengo che sia molto pericoloso legiferare in questo modo, perché sarebbe facile spostare domani gli obiettivi e raggiungere anche attraverso questi divieti altri rapporti associativi e produttivi.

Sono queste sostanzialmente, onorevoli colleghi, le ragioni di carattere economico, sociale, giuridico-costituzionale che io ho voluto riassumere brevemente — anche per non ripetere, dato che ho avuto già l'onore di esporle durante la discussione generale — e che ci inducono ad insistere sul nostro emendamento soppressivo dell'intero articolo 3.

SANTAGATI. Chiedo di parlare sull'articolo 3.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà. Poiché finora si è parlato solo di sopprimerlo e non sono stati svolti emendamenti, la discussione sull'articolo 3 è ancora aperta.

SANTAGATI. A me pare che l'articolo 3 di questa legge non abbia motivo di essere; ed è per questo che *ad diuandum* sostengo l'emendamento soppressivo presentato dal gruppo del Movimento sociale.

Preliminarmente, debbo notare che è molto strano inserire in questo titolo secondo, riguardante la mezzadria, una norma come questa, quando praticamente la maggior parte dell'articolo avrebbe il carattere, qualora si dovesse dar corso alla soppressione dell'istituto, di una norma transitoria. Quindi, per ragioni di sistematica giuridica norme del genere, a mio avviso, non vanno inserite in questa parte, ma nella parte finale della legge.

Ma non è su questo che voglio soffermarmi. Intendo solo sottolineare l'aspetto più macroscopico di questo articolo 3, quello cioè di un divieto che dal punto di vista strettamente giuridico è da considerarsi perfettamente inutile. Non esistono difatti norme che obblighino attualmente le famiglie coloniche a stipulare contratti mezzadrili, poiché esse hanno la massima libertà di farlo o non farlo. Quindi siamo ben lontani in questa fase della legislazione italiana — salvo quello che verrà introdotto da questa legge — dal dilemma, che piacerebbe all'onorevole Nenni: o la mezzadria o il caos. Nessuno obbliga le famiglie coloniche a stipulare contratti mezzadrili; e se lo vogliono liberamente fare, perché ne hanno convenienza, non c'è barba di divieto che lo possa loro impedire. Si tratta dunque di una norma completamente superflua, come ha detto anche il professor Bandini, che, com'è noto, è un esperto di problemi dell'agricoltura e fa parte della commissione di studio della C.E.E. Pure l'autorevole professor Mazzocchi Alemanni ha detto che questa norma è del genere di quelle che nel passato vietavano l'uso della stretta di mano, cioè una di quelle norme di cui nessuno vede la necessità o l'opportunità.

La nullità dei patti contrattuali stipulati successivamente all'entrata in vigore di questa legge sembrerebbe creare un'antinomia tra il primo comma dell'articolo, che proclama l'abolizione dell'istituto mezzadrile, e il secondo comma, che afferma la nullità di questi contratti, una volta che vengano stipulati. Se un istituto non esiste, non possono essere stipulati contratti che ad esso si richiamino; perché è ovvio che saranno illegali ed illeciti, e perciò naturalmente nulli. Invece si ricorre ad un arzigogolo, dichiarando da un lato di voler sopprimere la mezzadria e dall'altro ammettendo che essa in certo modo possa rivivere. Ed allora ci si preoccupa di considerare la sorte di quei contratti che, una volta stipulati, rimangono od esistono, nell'indifferenza della legge, come atti nulli e non come atti illegali; il che costituisce veramente un grosso pasticcio giuridico. Da un lato ab-

biamo un istituto che muore, dall'altro un istituto che, dopo morto, torna a rivivere al di fuori della legge, non dando luogo a contratti illegali, bensì a contratti nulli, che per di più producono egualmente i loro effetti! Non capisco quale significato e senso giuridico possa avere questo *pot-pourri*.

Ma non intendo dilungarmi ancora su questi argomenti, da me già trattati nel corso della discussione generale. Li ho ripresi soltanto per riconfermare quanto ho già detto a proposito dell'infelice formulazione di questo articolo. L'unica soluzione sarebbe quella di sopprimerlo con un provvedimento di eufanasia giuridica, con una dolce morte, per impedire che compaia ancora nel contesto del disegno di legge di cui ci occupiamo.

Il nostro emendamento tende appunto a sopprimerlo, e quindi a restaurare lo *statu quo ante*. Per giustificare le ragioni di tale richiesta, intendo soffermarmi ora sulla valutazione che a proposito della soppressione dell'istituto mezzadrile (che con questo articolo si vorrebbe attuare) è stata fatta dalla commissione di studio della C.E.E.

Non voglio polemizzare con l'onorevole ministro; e per non incorrere in eventuali errori desidero citare testualmente le conclusioni cui è pervenuta quella commissione, conclusioni che ho qui con me, redatte nella stesura originaria in francese. Mi guarderò bene dal citare il testo in francese, perché siamo alla Camera italiana e dobbiamo parlare in italiano.

Mi rifaccio alle conclusioni contenute nel rapporto della commissione della C.E.E., conclusioni che hanno fatto seguito a lunghi dibattiti, svolti con l'intervento di studiosi ed esperti italiani e francesi sotto la presidenza del belga dottor Grooten e con la continua presenza di consiglieri della Comunità, tra cui il già citato professore Bandini per l'Italia. In questo rapporto è stata notata sul piano tipicamente storico l'evoluzione dell'istituto mezzadrile, « che ha dimostrato però una grande capacità di adattamento ai vari momenti storici », e si è riconosciuto, soprattutto per la Francia e per l'Italia, costituire quell'istituto « un fattore assai idoneo all'agevolazione del progresso tecnico ed economico dell'agricoltura delle zone mezzadrili e che ha partecipato alla evoluzione della situazione sociale delle famiglie contadine ». Queste sono, sia pure tradotte in un italiano che potrebbe non essere perfettamente aderente al testo francese, le espressioni contenute nel predetto rapporto, il quale aggiunge, scendendo poi dalle premesse generali alle spe-

cificazioni: « È riconosciuto che l'istituto mezzadrile ha offerto le seguenti possibilità: la garanzia di una remunerazione del lavoro di tutti i membri della famiglia colonica, ivi compresi gli elementi meno capaci; la copertura dei bisogni in prodotti di base per il consumo familiare; la stabilità di un certo tenore di vita ed una continuità del lavoro, sovente per più generazioni; la tenuta di un conto corrente colonico con il concedente, grazie al quale il mezzadro non doveva fare anticipazioni sulle spese e poteva equilibrare buone e cattive annate; un processo di accumulazione capitalistica per il mezzadro, che è divenuto sovente anche comproprietario del capitale bestiame; la formazione di una classe di lavoratori agricoli di un livello sociale relativamente elevato ».

È vero che il rapporto ammette che nonostante i meriti acquisiti dall'istituto mezzadrile si debba registrare un regresso sia nel numero delle aziende sia in quello degli occupati; ma questo, onorevole ministro, come ella m'insegna, non è un vizio della mezzadria: questo è un effetto della situazione depressiva di tutta l'economia agricola italiana. È logico che l'esodo dalle campagne, a causa degli allettamenti che oggi la città offre alle famiglie contadine e soprattutto alle giovani unità di lavoro, incida negativamente su tanti aspetti dell'attività agricola nazionale ed in modo particolare sulla mezzadria.

Nel rapporto della C.E.E. il gruppo di esperti ha posto in riferimento il suddetto regresso « a diversi fattori legati allo sviluppo economico moderno », quali: 1) la scomparsa della famiglia patriarcale, la tendenza della famiglia mezzadrile a ridursi solamente al nucleo naturale, il rifiuto della sottomissione al capofamiglia, il desiderio di indipendenza; 2) l'ascesa generale delle classi lavoratrici; specialmente le nuove generazioni sentono il bisogno di lavorare indipendenti, avendo acquisito maggiori capacità personali e più vaste conoscenze; 3) i cambiamenti radicali intervenuti nelle attese sociali, e in base ai quali alla ricerca di una stabilità sociale e della massima occupazione è subentrato il perseguimento di una sempre più alta produttività in attività ben definite, con rapporti contrattuali completi e precisi; 4) il blocco dei contratti agrari (questa è una carenza della nostra legislazione) come fattore di cristallizzazione di squilibri e come fattore stimolante la negligenza dei contraenti nella gestione della impresa; 5) la difficoltà di applicare in una situazione di blocco delle disdette e di rigidismo contrattuale nuove tecniche di

produzione, specialmente nelle zone di collina e di montagna.

Quindi mi sembra che l'esame compiuto dalla commissione di studio della C.E.E. sia un esame complesso, ed anche il più obiettivo possibile, che certamente rifugge da quelle interpretazioni più o meno passionali che possono anche essere state avanzate in quest'aula da oratori di questo o di quell'altro gruppo. Siamo di fronte ad una serie di osservazioni di studiosi, di esperti, secondo i quali il riconoscimento della validità dei contratti di associazione è indiscutibile, purché questi contratti vengano stabiliti in modo da assicurare l'efficacia e l'efficienza dei fattori della produzione e la loro giusta retribuzione.

Allora è chiaro che l'articolo 3 del disegno di legge non serve ad ovviare agli inconvenienti lamentati, alle carenze di cui parlano gli esperti, autori del rapporto della C.E.E. L'articolo 3, se dovesse essere approvato, aumenterebbe il disagio e le difficoltà.

Ecco perché a noi sembra che non si possa arrivare a quel giudizio drastico a cui è pervenuto l'onorevole relatore per la maggioranza: che cioè il rapporto della C.E.E. sia negativo per la mezzadria. Non è negativo; in quel rapporto si riconosce l'esistenza di zone di ombra e di zone di luce. Si ammettono gli aspetti positivi, il significato ed anche le tradizioni storiche dell'istituto mezzadrile, e poi se ne rilevano le manchevolezze. Ma da questo ad arrivare alla conclusione di una indiscriminata condanna dell'istituto mezzadrile, da questo ad arrivare addirittura alla norma decapitativa prevista dall'articolo 3, che sopprime la mezzadria *sic et simpliciter*, mi pare ci corra parecchio.

D'altra parte lo stesso rapporto della C.E.E. sottolinea che in certe zone di collina ed anche di pianura, e segnatamente in singoli poderi bene organizzati, come pure nei complessi fondiari più razionali, nelle fattorie o nelle tenute tecnicamente avanzate, i contratti associativi possono dare eccellente prova di validità e di efficienza e rendere grandi servizi all'economia agricola nazionale, purché naturalmente siano liberati da artificiose ipoteche di carattere politico e sia garantita la libertà degli atti decisionali del concedente e del mezzadro.

Proprio per questo noi riteniamo che debba essere interamente soppresso l'articolo 3, in quanto esso tende ad eliminare artificiosamente quella libertà associativa, quella libertà contrattuale del concedente e del mezzadro che deve stare alla base dell'efficienza

e della validità dell'istituto mezzadrile. Altrimenti cade tutta l'impalcatura. È inutile dire: manteniamo la mezzadria anche se con alcuni correttivi. Si abbia piuttosto il coraggio di sopprimerla e non se ne parli più.

Per concludere, ritengo che non si possa con serenità di animo sostenere la validità dell'articolo 3 del disegno di legge, alla luce anche di un giudizio sintetico espresso proprio dal gruppo di esperti della C.E.E. nei seguenti termini: « D'altro canto si riconosce che la validità dei contratti associativi è strettamente legata alla libertà contrattuale da stabilirsi in un quadro legislativo che consideri sia la possibilità di disdetta del contratto sia le norme che diano ai lavoratori un ragionevole periodo di stabilità ».

Quindi, se il legislatore volesse effettivamente consentire che l'istituto mezzadrile venisse rafforzato da una nuova regolamentazione e venisse proiettato verso destini migliori, non vi sarebbe altra soluzione che quella di sopprimere intanto l'articolo 3, e poi, semmai, passare ad una successiva disciplina di tutto l'istituto.

DELFINO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DELFINO. È proprio dalla lettura dell'articolo 3, composto di tre commi e di quattro periodi, che risaltano la palese contraddittorietà e l'assurdità del testo del disegno di legge.

Vi è un primo periodo con il quale si vieta di stipulare nuovi contratti di mezzadria; poi vi è un secondo periodo con il quale si prevede e si ammette che, invece, si facciano nuovi contratti, ma si avverte che sono nulli; poi vi è un terzo periodo con cui si riconosce la validità di fatto dei nuovi contratti: fino a che non siano denunciati, questi contratti sono validi, dopo essere stati vietati nel primo periodo; infine vi è un quarto periodo che contiene un'altra deroga al divieto quando il contratto si estenda ad una superficie maggiore.

Ora, non si riesce proprio a capire come si possa arrivare a formulare un testo legislativo tanto contraddittorio. In che modo si può spiegare ciò? Lo si può spiegare politicamente, riconoscendovi un compromesso nel compromesso. Dopo essere arrivati al primo compromesso di abolire la mezzadria, senza però decidere preventivamente quale sarà il destino dell'agricoltura italiana, cioè se essa sarà orientata prevalentemente sulle aziende diretto-coltivatrici ovvero sulle aziende di Stato ovvero ancora se sarà regionalizzata, si passa al compromesso nel compromesso, cioè

a vietare ma non abolire, a far morire ma non uccidere violentemente.

Forse si può trovare una spiegazione a quanto detto ricordando che l'originaria formulazione del testo approvato dal Consiglio dei ministri era diversa, si fermava al primo comma; successivamente fu aggiunto il secondo comma per cercare di superare in certo qual modo lo scoglio costituzionale in cui urtava il divieto di stipulare nuovi contratti. Ma ne è derivato un risultato disastroso nel quale, in definitiva, vi è tutto il centro-sinistra velleitario, demagogico e contraddittorio, oltre che frettoloso, perché non si giustifica tanta fretta. Se il motivo della fretta risiedeva nella volontà di applicare subito il nuovo riparto dei prodotti si poteva fare uno stralcio al disegno di legge e comunque non vi era bisogno di pretendere l'approvazione del provvedimento senza alcuna modifica.

Il divieto di nuove stipulazioni, oltre tutto, si giustificherebbe, sarebbe legittimo per un contratto leonino. Ma se fosse così, se la mezzadria veramente configurasse un tipo di contratto di questo genere, non si giustificherebbe il lasciarlo in vita, perché i patti mezzadrili attualmente esistenti sono addirittura bloccati e prorogati fino a nuova disposizione, come stabilirà un articolo successivo del testo, il quale in ciò è in contrasto con la legge di proroga. Ma c'è di più, e cioè che praticamente si sancisce una nullità relativa dei nuovi contratti, la quale soprattutto non garantisce al mezzadro una copertura sociale e determina il costituirsi di un rapporto precario e irto di contraddizioni.

Ecco perché noi riteniamo, onorevole ministro, sia oltremodo valido il nostro emendamento soppressivo dell'intero articolo 3, giacché, a prescindere anche da tutti gli altri motivi già esposti, noi verremmo con ciò a sopprimere quattro periodi i quali si contraddicono e si elidono già l'un l'altro, per cui non so davvero da qual sorta di altri compromessi e di assurdità possa essere scaturita una formulazione legislativa di questo genere.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Cacciatore, Avolio e Valori hanno proposto di sopprimere il primo comma;

gli stessi deputati hanno proposto di aggiungere, dopo il secondo comma, il seguente:

« A richiesta del mezzadro, del colono o del partecipante, i contratti — di cui al comma precedente — sono trasformati in contratti di affitto ».

L'onorevole Cacciatore ha facoltà di illustrare questi emendamenti.

CACCIATORE. Il nostro primo emendamento, soppressivo del primo comma dell'articolo 3, potrebbe far pensare che anche noi socialisti di unità proletaria siamo contrari al divieto di stipulare contratti di mezzadria. In verità si tratta invece di un emendamento collegato con quello sostitutivo da noi presentato all'articolo 2 e che la Camera non ha approvato. Noi avevamo proposto di stabilire all'articolo 2 il divieto di stipulare nuovi contratti di mezzadria, di colonia parziaria e di compartecipazione stagionale o intercalare. Non essendo stato approvato tale emendamento, non è più mantenibile ora la proposta di soppressione del primo comma dell'articolo 3, e pertanto la ritiriamo. Ma perché in ogni caso dubbio non permanga, dichiaro che il mio gruppo voterà contro gli emendamenti Bignardi e Sponziello, soppressivi dell'intero articolo 3, e voterà viceversa a favore del primo comma dell'articolo stesso.

Quanto al nostro secondo emendamento, è chiaro che esso va inteso non già come sostitutivo del terzo comma, come erroneamente appare sullo stampato, ma come aggiuntivo dopo il secondo comma, ove va rettamente collocato. Giustamente, onorevoli colleghi, è stato osservato qui che l'articolo 3 costituisce una beffa che la destra della democrazia cristiana ha giocato ai socialisti del partito socialista italiano. Mentre infatti si stabilisce che i contratti di mezzadria non possono più essere stipulati, si autorizza viceversa a stipularne di nuovi, aggiungendosi che questi contratti sono nulli e che la nullità sarà operante soltanto quando verrà eccepita. Ora, poiché manca qui il principio della giusta causa, il quale era già penetrato nella coscienza di tutti, così come scriveva l'onorevole Segni in un suo pregevole articolo, è chiaro che, mentre il mezzadro non avanzerà mai questa eccezione di nullità, poiché la nullità può essere eccepita anche dall'altra parte, con quest'articolo, così concepito, si consente che la mezzadria persista e si annulla anche la proroga dei contratti, obiettivo per il quale si sono tanto battuti i colleghi del partito liberale.

Mi vedo costretto a leggere quanto ha scritto la C.I.S.L.: « La norma sul divieto di stipula dei contratti di mezzadria dalla data di entrata in vigore della legge si limita a stabilire un mero divieto formale e la mera sanzione di nullità. Essa non può non suscitare perplessità e dal punto di vista della sua reale efficacia pratica e dal punto di vista del suo significato strettamente giuridico ». Ora vorrei che qualche collega della democrazia

cristiana prendesse la parola per dimostrare che cosa è accaduto di nuovo dalla pubblicazione di quanto ho letto ad oggi. Si tratta di dolorosamente constatare che da quest'aula è volata via la coerenza, e potrei dire anche il coraggio! Il che fa disperare per l'avvenire.

A modifica di tutto questo, anzi a sanatoria di tutto questo, noi proponiamo una sanzione, perché è inutile stabilire che il contratto è nullo quando poi non v'è sanzione. La sanzione, per noi, consiste nel dare la facoltà al mezzadro, nel momento in cui si eccepisce la nullità, di chiedere che il contratto di mezzadria si trasformi in contratto di affitto.

Voglio sperare che almeno questo mio emendamento, che non introduce alcuna modifica sostanziale tranne che non si confermi quel che ho detto, e cioè che si vuole ancora far sussistere il contratto di mezzadria, venga approvato dai colleghi, e specialmente dai colleghi della democrazia cristiana che la pensano così come poc'anzi ho letto, e dai colleghi del partito socialista italiano.

BIGNARDI, *Relatore di minoranza*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BIGNARDI, *Relatore di minoranza*. L'onorevole Cacciatore ha dichiarato di ritirare il suo primo emendamento, soppressivo del primo comma dell'articolo 3, per non dare adito ad equivoci sulle sue intenzioni politiche. Mi duole di questo ritiro perché, pur non concordando con le opinioni che l'onorevole Cacciatore ha espresso nei suoi vari interventi su questo disegno di legge, credo che questo emendamento avrebbe potuto avere — se fosse stato mantenuto — il nostro voto. Potrei essere tentato di farlo mio per sottoporlo al voto della Camera. Senonché, possiamo considerare questo emendamento assorbito dal nostro primo emendamento, soppressivo dell'intero articolo 3.

Quanto al secondo emendamento Cacciatore, osservo che esso introdurrebbe una notevole innovazione in più alla disciplina già ampiamente innovativa di cui al presente disegno di legge. Questo provvedimento sancisce il divieto di stipulare nuovi contratti di mezzadria. Noi abbiamo già esposto i motivi di ordine costituzionale, economico e sociale per i quali ci opponiamo a questo divieto. Ora, se a questo divieto si aggiunge addirittura la trasformazione coatta di un tipo contrattuale in un altro tipo contrattuale, ovviamente i motivi di perplessità e di ripulsa si aggravano. Noi siamo pertanto contrari al secondo emendamento Cacciatore.

**PRESIDENTE.** Gli onorevoli Cruciani, Sponziello e Galdo hanno proposto di sostituire il secondo comma con il seguente:

« I contratti stipulati in violazione del divieto di cui al precedente comma sono dichiarati nulli su istanza di ciascuna delle parti. La nullità ai sensi della precedente disposizione non produce effetto per il periodo in cui il rapporto ha avuto esecuzione ».

L'onorevole Cruciani ha facoltà di svolgere questo emendamento.

**CRUCIANI.** L'articolo 3, mentre al primo comma pone un certo divieto, al secondo lo revoca. Ora, è opinione diffusa di giuristi e costituzionalisti che questa norma sia fra quelle che prestano maggiormente il fianco a censure di incostituzionalità. È vero che i partiti hanno fretta di fare approvare questo disegno di legge, ma ciò non deve impedirne un esame approfondito, anche per non esporre tutto il Parlamento alla diminuzione di prestigio che gli deriva dai numerosi e continui ricorsi alla Corte costituzionale avverso ai provvedimenti che esso ha approvato. Vi è, in verità, chi ha suggerito di non affrontare la questione in questa sede, rinviandola senz'altro alla Corte; ma di fronte a perplessità che appaiono indubbiamente fondate non si può ignorare il problema della costituzionalità della legge, obbedendo a pressioni partitiche le quali si ammantano di motivi ideali e sociali che non esistono.

Questo stato di cose, oltre tutto, non giova al prestigio della stessa Presidenza della Camera, che deve considerare i problemi che sorgerebbero in caso di ricorso alla Corte costituzionale, anche se essa è, al di sopra e al di fuori delle parti, la moderatrice nei nostri lavori.

**PRESIDENTE.** La Presidenza della Camera considera soprattutto l'esigenza di salvaguardare i diritti di libertà dell'Assemblea.

**CRUCIANI.** Sta di fatto che il Parlamento non può ignorare i rilievi che da più parti vengono mossi circa la costituzionalità del disegno di legge. Alcune categorie si vedono infatti private di facoltà loro riconosciute dall'articolo 39 della Costituzione (del quale, a quasi vent'anni di distanza, manca ancora la legge di attuazione) e preannunziano ricorsi alla Corte costituzionale. In un ordine del giorno recentemente votato le categorie interessate sostengono che l'articolo 3, comportando uno « strano e contraddittorio divieto di nuovi contratti di mezzadria », è palesemente incostituzionale « perché viola il potere di disposizione inerente essenzialmente

al diritto di proprietà e perché viola altresì il diritto della libera iniziativa privata nella sua forma caratteristica della libertà contrattuale ». Sorge spontaneo, al riguardo, il riferimento agli articoli 18, 41, 42 e 46 della Costituzione.

L'ordine del giorno che ho richiamato conclude addirittura con il preannuncio di un ricorso alla Corte costituzionale in vista del quale è già stato scelto un collegio di avvocati. Ora, noi dobbiamo tener conto di questo fatto e preoccuparci della sorte cui la legge andrebbe incontro. La maggioranza ha invece gran fretta di fare approvare il provvedimento entro venerdì, anche se tutti sappiamo che questo sarà oggetto di migliaia di ricorsi alla Corte costituzionale.

È stato sostenuto dal relatore per la maggioranza che è vero che l'articolo 41 della Costituzione sancisce la libertà dell'iniziativa economica privata, ma è anche vero che al secondo comma aggiunge il divieto di svolgerla in contrasto con l'utilità sociale. Da parte della maggioranza si sostiene che proprio il criterio dell'utilità sociale ha ispirato il secondo comma dell'articolo 1. Ora qual è l'utilità sociale? Chi la stabilisce? I partiti? La maggioranza? Gli interessati? È una domanda che vuole una risposta precisa.

La maggioranza ha stabilito che la mezzadria non ha una utilità sociale; tuttavia, con il secondo comma dell'articolo 1, si prevede che possano essere stipulati contratti peggiorativi rispetto a quello di mezzadria che si vuole condannare.

D'altronde a questo punto sorge la necessità di dimostrare come in Italia e all'estero si ritenga invece che la mezzadria abbia esattamente una utilità sociale. I miei colleghi di gruppo hanno già trattato del rapporto della C.E.E., che in questi giorni è stata piuttosto maltrattata. Spesso nei nostri dibattiti ci riferiamo ai trattati, ai contratti di altri paesi, quando fa comodo, ma quando questi richiami sono scomodi facciamo riferimento alla nostra libertà, alla nostra autonomia e alle nostre posizioni. Siamo arrivati, come ha affermato l'onorevole Bozzi nel suo intervento, a dare due interpretazioni delle conclusioni della C.E.E.: quella della maggioranza e quella dell'opposizione.

Le ricorderò anche, onorevole ministro, che si è parlato a proposito e a sproposito dei risultati della conferenza nazionale dell'agricoltura e del mondo rurale. Non dobbiamo dimenticare che, a parte il fatto che le conclusioni cui è giunto il presidente Campilli (senza interpretare, come è noto, la volontà

dei partecipanti, fossero enti o persone) hanno risposto soltanto ad esigenze partitiche, il medesimo onorevole Campilli non ha interpretato esattamente neppure lo spirito con cui il Presidente Fanfani aveva convocato quella conferenza. Sta di fatto che abbiamo innumerevoli dichiarazioni, pagine e pagine di deliberazioni delle categorie interessate che hanno messo in luce la validità sociale del contratto di mezzadria.

Vi sono anche autorevoli dichiarazioni di persone che, quando fa comodo, vengono indicate come i più qualificati competenti in materia. Mi riferisco allo stesso professore Bandini, il quale in alcune dichiarazioni di giorni fa afferma: « Bisogna avviare certi istituti verso il loro miglioramento o superamento, contribuire a creare nuove strutture; ma fare la guerra alla mezzadria è un grosso errore, soprattutto prima di avere presentato e dimostrato come vantaggiosamente questi strumenti possano essere sostituiti ».

Tra l'altro, il secondo comma dell'articolo 3 non precisa ad iniziativa di chi debba essere dichiarata la nullità di questi contratti. Chi prenderà una simile iniziativa? Il concedente? Il mezzadro? L'ispettorato provinciale o l'ente di sviluppo che ci accingiamo ad istituire?

E per questo che noi, in via subordinata, rispetto all'emendamento Sponziello soppressivo dell'intero articolo, abbiamo proposto un emendamento sostitutivo del secondo comma, in virtù del quale questi contratti sono dichiarati nulli su istanza di ciascuna delle parti. Questo in ossequio al nostro concetto ispiratore: fate qualsiasi cosa, ma ditelo chiaramente, affinché vi sia certezza del diritto.

Concludendo ribadisco la pericolosità di simili decisioni: noi non vediamo prospettive positive, anzi paventiamo che in alcune zone d'Italia il provvedimento possa arrecare gravi disagi, fuga di capitali, arresto di ogni investimento, con conseguente accentuazione di quell'esodo dalle campagne che il provvedimento stesso mirava ad infrenare.

**PRESIDENTE.** L'onorevole Bignardi ha proposto di aggiungere all'emendamento Cruciani, dopo le parole: « su istanza di ciascuna delle parti », le parole: « sempreché sia trascorso almeno un anno dall'inizio del rapporto ».

Ha facoltà di svolgere questo subemendamento.

**BIGNARDI, Relatore di minoranza.** Dell'emendamento Cruciani i colleghi hanno già avuto ampia illustrazione: detto emendamento consta di due distinti periodi, nel pri-

mo dei quali è stabilito che « i contratti stipulati in violazione del divieto di cui al precedente comma sono dichiarati nulli su istanza di ciascuna delle parti ». Non svolgerò, qui, il tema inteso a stabilire se si tratti di nullità o di annullabilità. È evidente che si tratta di annullabilità. L'emendamento aggiuntivo che noi proponiamo è questo: « sempreché sia trascorso almeno un anno dall'inizio del rapporto ». Ciò perché non si può consentire che in qualche modo questo rapporto contrattuale venga stipulato, e poi rischiare che, pochi giorni dopo, una delle parti ne adduca la nullità, dando luogo ad una infinità di controversie: è necessario che vi sia almeno un certo periodo di costanza del rapporto stesso. Occorre evitare una eccessiva litigiosità fra le parti, assolutamente ingiustificata e che urterebbe contro l'interesse nazionale assorbente, cioè quello della produttività, del riformamento al paese di derrate alimentari, dello sviluppo economico dell'agricoltura e della buona produttività del terreno agrario italiano.

Si potrebbe chiedere perché sia richiesto semplicemente un anno di costanza del contratto per poter procedere all'azione di annullamento del rapporto. In effetti, potrebbe proporsi un periodo di tempo superiore, non credo inferiore, perché pensare ad un periodo di tempo inferiore alla durata di un'intera annata agraria sarebbe davvero un fuor d'opera. Pertanto, l'emendamento da noi proposto indica il periodo minimo trascorso il quale può iniziarsi il procedimento di annullamento.

Mi permetto, ora, di sottoporre all'attenzione dell'onorevole Presidente una questione regolamentare: essendo stato questo emendamento proposto nel corso della seduta, io mi chiedo se non ricorrano gli estremi per applicare l'articolo 86, quinto comma, del nostro regolamento, il quale stabilisce: « La discussione di un articolo aggiuntivo o emendamento proposto a norma del comma secondo sarà rinviata all'indomani quando lo chiedano il Governo o la Commissione, o dieci deputati, non tra i proponenti dell'articolo aggiuntivo o dell'emendamento ».

Credo che dieci deputati tra i non proponenti l'emendamento sia facile trovarli. Mi chiedo (in linea teorica, in questo momento, salvo nel corso della discussione porre concretamente il problema) se ai sensi del regolamento non si versi nella ipotesi di un rinvio della discussione dell'emendamento a domani. (*Commenti al centro*).

Concludo ribadendo che noi intendiamo chiaramente identificare le posizioni e le re-

sponsabilità dei vari gruppi di questa Assemblea.

**PRESIDENTE.** Gli onorevoli Ognibene, Magno, Gombi, Bo, Beccastrini, Antonini, Sereni, Villani, Marras, Miceli e Gessi Nives hanno proposto di aggiungere, dopo il secondo comma, il seguente:

« In caso di nullità, pronunciata su iniziativa del concedente, il mezzadro ed il colono hanno diritto di rimanere sul fondo con altro contratto da loro scelto tra quelli disciplinati dalle vigenti leggi ».

L'onorevole Ognibene ha facoltà di svolgere questo emendamento.

**OGNIBENE.** L'emendamento risponde ad una esigenza di equità e di giustizia e vuole evitare che dall'applicazione di quanto disposto al primo comma dell'articolo 3 scaturiscano negative conseguenze che verrebbero a contraddire gli obiettivi che la stessa maggioranza, almeno a parole, ha affermato di voler perseguire con questo disegno di legge.

Infatti, il divieto di stipulare nuovi contratti di mezzadria è stato presentato come una misura intesa ad affermare la condanna di un istituto arcaico e non più corrispondente allo sviluppo economico e sociale. Si è anche aggiunto che tale condanna intende favorire, oltre che la soluzione di problemi economici, anche l'accoglimento di giuste e mature aspirazioni dei contadini, per instaurare in buona sostanza più equi rapporti sociali nelle campagne.

Ebbene, se si deve considerare come una conquista il divieto di stipulazione di nuovi contratti di mezzadria, ci si deve anche preoccupare di regolare fin d'ora i casi in cui, nonostante tale divieto, nuovi contratti fossero stipulati. Questa preoccupazione deve essere tenuta presente dal momento che la stessa maggioranza ammette di fatto questa possibilità. Infatti, a togliere rigidità alla norma del divieto, come il relatore per la maggioranza e lo stesso onorevole ministro hanno affermato, interviene il secondo comma dell'articolo 3 con il quale è previsto che, in caso di nullità dichiarata per contratti stipulati in violazione del divieto, la nullità non produce effetto per il periodo in cui il rapporto ha avuto esecuzione. Con questo, cioè, si mantiene l'efficacia di rapporti di mezzadria stipulati nonostante il divieto, in modo che i due contraenti possano portare a buon fine i rispettivi adempimenti per tutto il periodo del ciclo della coltivazione.

Nella relazione della maggioranza è scritto testualmente: « Se il mezzadro ha seminato,

ha diritto di raccogliere; se ha allevato il vitello, ha diritto alla sua quota; se nella stalla sono previsti dei parti, anche per tali incrementi il mezzadro conserva la sua quota di diritti ». Ma dopo che succederà? Se si prende in considerazione l'eventualità che vengano stipulati nuovi contratti di mezzadria nonostante il divieto, allora bisogna preoccuparsi non soltanto che la dichiarazione di nullità non intervenga per ledere i richiamati diritti dei concessionari, ma anche della stabilità, delle prospettive, delle situazioni in cui possono venire a trovarsi questi mezzadri.

Secondo l'attuale testo, la nullità può essere invocata da entrambe le parti, ma è facile comprendere che in concreto sarà il concedente che assai più probabilmente potrà avvalersi di questa facoltà. Bisogna pertanto tener presente la situazione del mezzadro che avrà stipulato un contratto per cercare una sistemazione per la propria famiglia e (sia detto per inciso, una sistemazione non troppo brillante): costui difficilmente sarà portato a prendere l'iniziativa di annullare questa possibilità di occupazione. Il concedente invece, il giorno in cui non avesse più interesse a mantenere in vita questo contratto nullo, ne chiederebbe la cessazione per trasformare la conduzione del fondo in un'altra da lui ritenuta più conveniente.

Anzi è proprio qui che bisogna sottolineare la necessità di integrare con una disposizione l'articolo 3, perché, non essendo i nuovi contratti soggetti alla proroga prevista dall'articolo 14, il mezzadro potrà trovarsi di fronte alla minaccia costante da parte del proprietario di risolvere in tronco il contratto se non accetterà supinamente tutte le condizioni volute dallo stesso concedente. È necessario quindi non solo preoccuparsi del diritto del contadino maturato nel periodo in cui il contratto ha avuto effetto, ma altresì di evitare che egli non possa essere estromesso dal fondo, almeno come tutti gli altri contadini a contratto. Da qui l'emendamento che noi proponiamo perché in caso di nullità pronunciata su iniziativa del concedente il mezzadro almeno abbia il diritto di rimanere sul fondo con un altro contratto, sempre tra quelli disciplinati dalle vigenti leggi, proposta che non è quindi in contraddizione ma che è anzi perfettamente confacente con l'articolo 3 qual è oggi formulato.

Questa preoccupazione è stata manifestata da tutte le organizzazioni sindacali mezzadrili, da tutti coloro che si sentono vicini agli interessi dei contadini e dello stesso sviluppo agricolo. Si tratta di operare con equità e giustizia

e di una misura elementare suggerita dalla logica e dal buonsenso.

**PRESIDENTE.** Gli onorevoli Leopardi Ditaliuti, Bignardi, Ferrari Riccardo, Alesi, Bonea, Cannizzo, Cantalupo, Capua, Cassandro, Cottone, Ferioli, Giomo, Goehring, Marzotto, Pucci Emilio, Taverna, Zincone, Alpino, Bassini, Botta, Bozzi, Cocco Ortu, De Lorenzo, Demarchi, Pierangeli e Trombetta hanno proposto, dopo il terzo comma, di aggiungere i seguenti:

« Agli effetti del primo comma non si considerano inoltre nuovi contratti quelli che siano stati stipulati a seguito di uno scambio di poteri tra un concedente ed un mezzadro al fine di utilizzare più efficacemente la capacità lavorativa della famiglia colonica rispetto alla ampiezza del fondo o al fine di dare una più razionale organizzazione al complesso aziendale.

In caso di disaccordo, le parti dovranno chiedere il parere del capo dell'ispettorato provinciale dell'agricoltura il quale, non oltre trenta giorni, dovrà pronunciarsi, quale arbitro amichevole compositore, sulla idoneità del fondo scambiato per i fini di cui sopra ».

**BONEA.** Chiedo di svolgere io questo emendamento.

**PRESIDENTE.** Ne ha facoltà.

**BONEA.** Il nostro emendamento parrebbe essere in contrasto con la nostra proposta di soppressione dell'articolo 3, in quanto considera l'articolo come ormai esistente e vi si innesta come elemento aggiuntivo per determinare correzioni che, tra le molte che sarebbero necessarie, ci sembrano veramente opportune. Ma forse sono ingenuo se oso sperare che in un momento di respiscenza coloro che hanno interesse a che la legge sia immediatamente approvata trovino la volontà serena di accogliere l'emendamento, perché ci accingiamo a dimostrare come questa nostra proposta, ammesso che l'articolo 3 resti in vita per volontà della maggioranza, lo corregga con elementi la cui importanza è veramente evidente.

Si tratta di questo. In base alla legge, se un proprietario, un concedente ha un mezzadro e diversi poteri, il mezzadro non può essere spostato da un podere all'altro o per sua volontà o per sollecitazione del concedente. Sembra cioè che il mezzadro debba rimanere fermo sulla sua terra come un immobile per destinazione.

Noi invece vogliamo che il mezzadro non sia considerato una cosa, per quanto pre-

ziosa, ma un uomo, libero cioè di decidere spontaneamente se debba rimanere in quel determinato podere, ovvero, nell'ambito dello stesso contratto associativo con lo stesso concedente, possa spostarsi su un altro: o perché abbia interesse ad avere un nuovo podere che ritiene migliore e più attinente ai propri interessi, o perché il concedente chieda al mezzadro, ottenendo l'assenso di quest'ultimo, di spostarsi su un altro podere, senza che per ciò il contratto associativo sia da considerarsi nullo, per effetto del terzo comma di questo tormentatissimo articolo in ordine al quale sono stati proposti ben sette emendamenti da quattro gruppi parlamentari diversi. Il che significa che l'articolo 3 incentra veramente l'attenzione di quanti considerano questa legge importante anche per i riflessi che essa potrà avere nella evoluzione delle attività imprenditoriali in agricoltura, e per i riflessi politici che l'approvazione stessa potrà determinare.

Su tali riflessi politici ha richiamato la nostra attenzione l'onorevole Cacciatore, il quale ha voluto fare un « distinguo » preciso, dichiarando di ritirare l'emendamento soppressivo del primo comma perché non si confondesse la volontà politica del P.S.I.U.P. con la nostra. Non vi era bisogno di tale precisazione, in quanto sappiamo benissimo che le finalità politiche che noi perseguiamo sono diametralmente opposte a quelle che ispirano l'azione dell'onorevole Cacciatore. Noi guardiamo agli interessi dell'agricoltura che possono coincidere con gli interessi dei concedenti e coincidono con gli interessi dei mezzadri; mentre non so se l'onorevole Cacciatore, per il suo gruppo, non abbia come finalità la modifica sostanziale delle strutture agricole, per giungere ad un'agricoltura di Stato che noi rifiutiamo, proprio perché portiamo questi elementi di valutazione umana nei riguardi del mezzadro, il quale, ripeto, non deve essere considerato un immobile sul suo fondo per effetto del blocco dei contratti.

Nella seconda parte del nostro emendamento noi ci preoccupiamo della possibilità che sorga disaccordo tra le parti. Può infatti accadere che il concedente chieda al mezzadro di spostarsi ed il mezzadro non acceda alla richiesta o per preconcepita volontà di rifiutare quanto il concedente chiede o per altri motivi. Nel nostro emendamento si dice che in caso di disaccordo le parti dovranno chiedere il parere del capo dell'ispettorato dell'agricoltura. Introducendo questa norma, noi dimostriamo di considerare la burocrazia statale nel suo giusto conto.

Mi si consenta di aprire una breve parentesi per rilevare che gli ispettorati agrari sono stati completamente trascurati non solo nel corso della discussione di questo disegno di legge, ma da tutta la politica agraria seguita negli ultimi anni, sottraendo ad essi vaste zone di competenza e di intervento per affidarle a diverse altre associazioni o ad enti che sono stati burocraticamente impostati e macroscopicamente e massicciamente presenti in settori importantissimi della nostra organizzazione agricola. Mi riferisco a quegli enti di riforma che ancora vivono nonostante siano morti di morte naturale da tanto tempo, nonostante siano morti di morte economica da tanto tempo, perché sono stati un fallimento sia sul piano degli interventi settoriali, sia sul piano dell'impiego finanziario, tanto che è nota (e non voglio ritornare su questi elementi di frizione fra noi e il Governo) quale sia l'enorme spesa cui si è andati incontro per mantenerli in vita.

Ora, non vorremmo (ecco il « distinguo » tra la volontà politica che guida noi e quella che guida i socialproletari) che l'agricoltura venisse affidata ad enti burocratici che tolgano completamente la libertà non soltanto all'agricoltore che vive in agricoltura, ma anche all'imprenditore o a colui che, per effetto di quella visione avveniristica che ha il collega Bignardi dell'agricoltura di domani (distinta in agricoltura professionale, in agricoltura complementare e in agricoltura sentimentale), per affezione alla terra possa investire in essa i suoi risparmi, così come è stato fatto in passato. Nel futuro, se noi statalizzeremo o parastatalizzeremo l'agricoltura con gli enti di sviluppo, che devono essere i logici persecutori e la logica conseguenza di questa illogica legge che stiamo approvando, gli enti di sviluppo domani toglieranno completamente la libertà sia ai mezzadri, sia ai coloni e coltivatori, sia a coloro che ancora avessero la velleità di investimenti finanziari in agricoltura.

Ecco, dunque, che noi liberali in questo caso diciamo: torniamo alle origini, torniamo a quelle istituzioni che sono la garanzia migliore perché i nostri interessi di cittadini vengano difesi e tutelati, torniamo, cioè, agli ispettorati dell'agricoltura, i quali, sia pure con la nuova istituzione della raccomandazione, tuttavia, attraverso il filtro dei concorsi, che restano, quando siano seri, elemento determinante per la selezione dei migliori, assorbono (e dovrebbero mantenere con trattamenti di stipendio migliore) tutti i tecnici che vogliono impiegare la loro intelligenza, la loro

capacità e la loro competenza nell'interesse dello Stato, inteso come ente che guardi agli interessi di tutti i cittadini.

Quindi diamo agli ispettorati agrari la responsabilità che loro compete, eliminando da questo campo l'elemento politico in cui guazzeranno invece coloro che saranno stati raccomandati e scelti (così come quasi tutto il personale degli enti di riforma) per effetto di una valutazione politica, e potranno perciò meglio andare a costituire gli enti di sviluppo.

Il comma aggiuntivo che noi abbiamo proposto all'attenzione dei colleghi, in certo senso correggerebbe uno dei tantissimi difetti e raddrizzerebbe una delle tantissime storture contenute nell'articolo 3, sia pure nella organica brevità di cui è composto.

Speriamo che (stavo per dire un barlume di respiscenza, ma sarebbe offensivo) una buona disposizione da parte della maggioranza ai consigli che vengono dalle opposizioni, faccia approvare questo emendamento che non modificherebbe affatto il rapporto fra concedente e concessionario, ma nello stesso tempo non metterebbe in non cale, così come invece risulta nella legge, l'umanità di colui che lavora sulla terra sia come imprenditore sia come concessionario. Noi stiamo pietrificando questi personaggi che entrano nella legge come protagonisti, dimenticando che essi hanno non soltanto degli interessi economici, ma soprattutto una sensibilità umana che si incentra e si valorizza nella libertà.

Se noi togliamo o limitiamo la libertà all'uomo, l'uomo incomincia a non esser più uomo. E non dico con questo che esso cambi di sesso o di specie (lo chiarisco perché il collega Brandi faceva in questo momento una sottile insinuazione), ma perché diventa un automa, un servo dello Stato.

Noi perciò speriamo, sia pure ingenuamente, che la maggioranza vorrà approvare questo emendamento sul quale torneremo a parlare in sede di dichiarazione di voto.

**PRESIDENTE.** Qual è il parere della Commissione sugli emendamenti presentati all'articolo 3?

**COLOMBO RENATO, Relatore per la maggioranza.** Sarò molto breve, signor Presidente, anche e soprattutto perché sui primi due emendamenti soppressivi ho udito ripetere argomentazioni che già erano state sviluppate nel corso del dibattito, in Commissione e in aula. Pertanto credo di non mancare di riguardo all'Assemblea né in particolare ai colleghi intervenuti se non starò a rispondere partitamente alle singole argomentazioni, ma mi permetterò di riferirmi al riguardo sia al

mio discorso di replica, sia a quello del ministro ed a quelli dei deputati della maggioranza, sia da ultimo alla mia relazione scritta.

Desidero però dare preventivamente una risposta all'onorevole Cannizzo, il quale afferma che da parte nostra si proclamerebbe che la matematica parlamentare ci consente di adottare qualsiasi provvedimento. Nessuno di noi ha affermato questo; abbiamo semplicemente affermato che i rapporti che si sono instaurati nel Parlamento italiano ci consentono di risolvere determinati problemi, che sono i problemi reali del paese, secondo una linea evolutiva che a noi sembra la migliore possibile per le sorti del paese.

Ciò detto, senza addentrarmi negli effetti economici e sociali che da questa statuizione scaturiranno, come ha fatto l'onorevole Sponziello, desidero solo ricordare che il divieto di stipulazione di nuovi contratti di mezzadria non contravviene, a nostro avviso, la libertà del cittadino e neppure semplicemente la libertà contrattuale. Non vi è alcun articolo nella nostra Costituzione il quale vieti di porre un limite alla libertà contrattuale quando motivi di ordine economico generale inducano il legislatore a farlo.

D'altra parte, non viene ad offendersi o a vulnerarsi la libertà di associazione, perché noi non prevediamo sanzioni penali per chi dovesse ancora stipulare nuovi contratti mezzadrili, ma semplicemente la nullità di tali pattuizioni.

Avendo pertanto ribadito l'opinione della Commissione circa la liceità di questo articolo, come dell'intero provvedimento in discussione e la sua aderenza alle norme costituzionali, aggiungo che la maggioranza della Commissione esprime parere contrario sugli emendamenti soppressivi, sia su quello presentato dall'onorevole Bignardi sia su quello presentato dall'onorevole Sponziello; ed anche per quel che concerne il terzo comma dobbiamo nuovamente ribadire che non si tratta di innovazione obiettiva, ma semplicemente, mantenendo il fondo attuale, di aggiunte che vanno a migliorare le possibilità di impiego della famiglia colonica. Non vi è quindi il carattere di novazione obiettiva che è stato invocato dall'onorevole Cannizzo a significare che in tal modo noi verremmo ad ammettere i nuovi contratti.

La Commissione è contraria all'emendamento Cruciani (« I contratti stipulati in violazione del divieto di cui al precedente comma sono dichiarati nulli », ecc.) perché, se lo accettassimo, questi contratti sarebbero annullabili e non nulli.

Vi sono poi due emendamenti, rispettivamente degli onorevoli Ognibene ed altri e Cacciatore ed altri: il primo tende ad introdurre il criterio in base al quale il mezzadro o colono, quando vi sia dichiarazione di nullità su iniziativa del concedente, ha diritto di restare sul fondo;...

*Una voce all'estrema sinistra.* Con un altro contratto.

COLOMBO RENATO, *Relatore per la maggioranza.* ...il secondo che a richiesta del mezzadro si possa dar luogo addirittura ad una forma diversa di contratto. Ma poiché dichiariamo la nullità dei contratti di mezzadria che venissero stipulati, è evidente che possiamo limitarci alla dizione contenuta nel disegno di legge, cioè che la nullità non produce effetti per il periodo in cui il contratto è stato in vigore, ma non possiamo statuire che questi contratti producono effetti per l'avvenire, perché ci sembrerebbe illogico e giuridicamente incompatibile.

Rimane l'ultimo emendamento Leopardi Dittaiuti, testé svolto dall'onorevole Bonea, con cui si vorrebbe modificare il terzo comma, considerando l'ipotesi non tanto dell'aggiunta al fondo di altri appezzamenti che valgano ad un migliore sfruttamento delle capacità lavorative della famiglia colonica, ma addirittura della permuta di un fondo con un altro fondo. In tal caso noi andremmo ad ammettere che si possano stipulare nuovi contratti di mezzadria. Non possiamo pertanto essere favorevoli a questo emendamento e, *ad abundantiam*, aggiungerò che chiedere l'intervento dell'ispettorato agrario non varrebbe ad altro che a creare una serie di cause e di litigi e ad aumentare il possibile contenzioso, cioè ad un appesantimento nell'applicazione della legge, violando in parte lo spirito e le finalità che il legislatore vuol perseguire. Siamo pertanto contrari anche a quest'ultimo emendamento.

PRESIDENTE. Il Governo ?

FERRARI AGGRADI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* Ho seguito anche stamane con interesse ed attenzione tutti gli interventi; vorrei dire che non ho perso una frase dei vari interventi. Ma ritengo — e concordo anche qui col relatore per la maggioranza — di non mancare di riguardo ad alcuno degli oratori che hanno parlato se limito quanto più possibile questa mia replica, perché ho l'impressione che a mano a mano che passa il tempo vi sia la tendenza a risolvere, quasi, il dibattito generale, e da parte di qualcuno anche con qualche parola più forte o un

pochino più dura; questo, forse, per sollecitare il ministro che però, posso assicurare, segue ed ascolta, ed è sensibile a tutte le argomentazioni più che alle singole parole.

Per altro, non posso tacere su un punto su cui soprattutto i colleghi del gruppo liberale continuano ad insistere: « non avete chiarezza, siete in continua contraddizione », e ci muovono, ora con argomentazioni economiche ed ora con argomentazioni politiche, anche alcune critiche, che però contraddicono quella stessa accusa di contraddittorietà che avanzano nei confronti del Governo.

Mi spiego. Voi avete duramente attaccato, vorrei dire a palle infocate, il divieto di stipulare nuovi contratti di mezzadria e avete fatto una esaltazione di questo istituto, con espressioni che mi pare siano state, talvolta, veramente esagerate. Ma alcuni di voi, specialmente questa mattina, sono stati poi altrettanto duri nell'attaccare il Governo per quella cautela e quella gradualità cui, con senso di realismo, esso si è ispirato per evitare turbamenti troppo profondi.

Noi abbiamo detto che per il futuro non si dovranno contrarre nuovi patti di mezzadria, ma abbiamo anche aggiunto che i patti esistenti rimangono in vigore, sia pure profondamente mutati ed adeguati alle esigenze attuali, per valorizzare lo spirito imprenditoriale anche del mezzadro.

Non potete quindi accusarci di essere in contraddizione o di non essere chiari. Noi abbiamo voluto invece, con tutta chiarezza, tagliare un nodo che per molti aspetti legava e frenava lo sviluppo della nostra agricoltura, e superare una controversia che era causa di profondi turbamenti. Il nostro è anche un atto di fiducia nella forza delle cose. Noi siamo convinti che il dinamismo che finalmente va investendo anche le campagne d'Italia possa veramente portare alla affermazione dello spirito di impresa nelle nostre campagne, spingendo gli operatori ad una maggiore efficienza e modernità. Non vi è quindi bisogno di entrare nei più minuti dettagli. Queste disposizioni vanno viste nel quadro di tutta la politica svolta in agricoltura, che comprende la stabilità dei mercati, lo sviluppo produttivistico, le modifiche di struttura, la diffusione ed il consolidamento delle imprese coltivatrici, ecc. Di un'azione cioè che, articolandosi sia sul piano legislativo sia sul piano amministrativo, è intesa a promuovere lo sviluppo delle nostre campagne ed un maggior benessere per il mondo rurale nel quadro del progresso economico e civile del paese.

Quanto al problema sollevato dall'emendamento Ognibene, ho voluto sentire il parere di esperti giuristi e ne ho avuto una risposta molto preoccupata, in quanto la vostra proposta sarebbe di dubbia legittimità costituzionale. Avete molto parlato di rispetto della Costituzione, ma con quella proposta potreste correre il pericolo, proprio voi, di non rispettare la Costituzione.

La stessa considerazione vale per l'emendamento Cacciatore, che è anzi ancora più esposto a dubbi di costituzionalità.

Quanto all'ultimo emendamento, quello dell'onorevole Bignardi, esso affronta un caso particolare sul quale si è già svolto un ampio dibattito al Senato. L'altro ramo del Parlamento manifestò alcune diversità di opinioni in Commissione, allorché alcuni senatori si dichiararono favorevoli ad ampliare l'area delle eccezioni; ma il voto responsabile del Senato escluse tale ampliamento, avendo la sua maggioranza (e credo che analogo sia l'avviso della maggioranza della Camera, così come lo è del Governo) ritenuto che in questo modo si sarebbe scardinato lo stesso principio ispiratore del provvedimento. Del resto, proprio i colleghi del gruppo liberale hanno accusato la maggioranza di scarsa coerenza con il principio affermato nel primo comma dell'articolo 3.

Per queste considerazioni mi associo pienamente alle conclusioni del relatore per la maggioranza, e chiedo alla Camera di respingere gli emendamenti presentati all'articolo 3.

**PRESIDENTE.** Passiamo ai voti. Commissione e Governo non hanno accettato alcun emendamento. Onorevole Bignardi, mantiene il suo emendamento soppressivo dell'intero articolo 3?

**BIGNARDI, Relatore di minoranza.** Sì, signor Presidente, e chiedo lo scrutinio segreto.

**PRESIDENTE.** Domando se questa richiesta sia appoggiata.

*(È appoggiata).*

#### **Votazione segreta.**

**PRESIDENTE.** Indico la votazione a scrutinio segreto sull'emendamento Bignardi-Sponziello soppressivo dell'intero articolo 3.

*(Segue la votazione).*

Dichiaro chiusa la votazione e invito gli onorevoli segretari a numerare i voti.

*(I deputati segretari numerano i voti).*

## IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 9 SETTEMBRE 1964

Comunico il risultato della votazione:

Presenti . . . . .	317
Votanti . . . . .	316
Astenuti . . . . .	1
Maggioranza . . . . .	159
Voti favorevoli . . . . .	47
Voti contrari . . . . .	269

(La Camera non approva).

Il seguito della discussione è rinviato alla seduta pomeridiana.

Hanno preso parte alla votazione:

Abate	Bisantis	Cocco Maria	Finocchiaro
Abelli	Bo	Colasanto	Fiumanò
Accreman	Bologna	Colleoni	Folchi
Alba	Bonaiti	Colleselli	Forlani
Albertini	Bonea	Colombo Renato	Fornale
Alesi	Borra	Conci Elisabetta	Franceschini
Alessandrini	Borsari	Corghi	Franco Raffaele
Amadei Giuseppe	Bosisio	Corona Giacomo	Franzo
Amadei Leonetto	Botta	Cortese	Galdo
Amasio	Bottari	Cossiga	Galluzzi
Ambrosini	Bova	Cottone	Gambelli Fenili
Amodio	Brandi	Crocco	Gasco
Anderlini	Breganze	Cruciani	Gennai Tonietti Erisia
Angelini	Bressan	Cucchi	Gerbino
Antonini	Brodolini	Curti Aurelio	Gessi Nives
Antoniozzi	Brusasca	Curti Ivano	Ghio
Arenella	Buffone	Dagnino	Giachini
Armani	Busetto	D'Alema	Giglia
Armaroli	Buttè	D'Alessio	Giolitti
Avolio	Buzzetti	Dall'Armellina	Giomo
Azzaro	Buzzi	D'Arezzo	Giorgi
Baldani Guerra	Cacciatore	Dárida	Girardin
Ballardini	Caiati	De Capua	Goehring
Barberi	Caiazza	De Florio	Golinelli
Baroni	Calvaresi	Degan Costante	Gombi
Bártole	Calveti	De Leonardis	Greggi
Bassi	Calvi	Delfino	Greppi
Bastianelli	Canestrari	Dell'Andro	Grezzi
Belci	Cannizzo	De Lorenzo	Guariento
Bensi	Caprara	De Martino	Guerrieri
Beragnoli	Cariota Ferrara	De Marzi	Guerrini Giorgio
Bernetic Maria	Carra	De Meo	Guidi
Berretta	Cassiani	De Pascális	Gullo
Bertè	Castellucci	De Pasquale	Gullotti
Bertinelli	Catella	De Polzer	Imperiale
Bertioldi	Cattani	De Ponti	Ingrao
Biaggi Nullo	Cavallari	De Zan	Iozzelli
Biagini	Cavallaro	Diaz Laura	Isgrò
Biagioni	Céngarle	Di Giannantonio	Jacazzi
Bianchi Fortunato	Chiaromonte	Di Leo	Jacometti
Bianchi Gerardo	Cianca	Di Mauro Ado Guido	La Bella
Biasutti	Cinciari Rodano	Di Mauro Luigi	Laforgia
Bignardi	Maria Lisa	Di Nardo	Lajólo
Bima	Coccia	Di Piazza	Landi
		D'Ippolito	Lattanzio
		Di Primio	Lauricella
		Dossetti	Lenoci
		Élkan	Leonardi
		Ermini	Leopardi Dittaiuti
		Evangelisti	Levi Arian Giorgina
		Fabbri Francesco	Li Causi
		Fabbri Riccardo	Lizzero
		Failla	Lombardi Ruggero
		Fanfani	Longoni
		Ferrari Aggradi	Loreti
		Ferrari Riccardo	Lucchesi
		Ferri Mauro	Lucifredi

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 9 SETTEMBRE 1964

Lupis  
 Macchiavelli  
 Magno  
 Malfatti Francesco  
 Manenti  
 Marchesi  
 Marchiani  
 Mariani  
 Mariconda  
 Martoni  
 Matarrese  
 Mattarelli  
 Mazzoni  
 Melloni  
 Merenda  
 Messinetti  
 Mezza Maria Vittoria  
 Miceli  
 Micheli  
 Miotti Carli Amalia  
 Monasterio  
 Montanti  
 Morelli  
 Mosca  
 Mussa Ivaldi Vercelli  
 Nannuzzi  
 Napoli  
 Napolitano Francesco  
 Negrari  
 Nucci  
 Ognibene  
 Origlia  
 Pagliarani  
 Pala  
 Palleschi  
 Pasqualicchio  
 Passoni  
 Patrini  
 Pellegrino  
 Pennacchini  
 Pertini  
 Pezzino  
 Piccinelli  
 Pigni  
 Poerio  
 Prearo

Principe  
 Pucci Ernesto  
 Racchetti  
 Radi  
 Raffaelli  
 Raia  
 Rampa  
 Raucci  
 Re Giuseppina  
 Reale Giuseppe  
 Reggiani  
 Ripamonti  
 Romualdi  
 Rosati  
 Rossi Paolo Mario  
 Russo Carlo  
 Russo Vincenzo  
 Mario  
 Sabatini  
 Salvi  
 Sammartino  
 Sangalli  
 Santagati  
 Santi  
 Sarti Adolfo  
 Sartór  
 Savio Emanuela  
 Scaglia  
 Scalfaro  
 Scalia  
 Scarlato  
 Scarpa  
 Scricciolo  
 Sedati  
 Semeraro  
 Seroni  
 Servello  
 Silvestri  
 Simonacci  
 Spagnoli  
 Speciale  
 Spinelli  
 Sponziello  
 Sullo  
 Sulotto  
 Tagliaferri

Tambroni  
 Taverna  
 Tempia Valenta  
 Titomanlio Vittoria  
 Tognoni  
 Toros  
 Truzzi  
 Turnaturi  
 Urso  
 Usvardi  
 Valiante  
 Venturoli

Vianello  
 Vicentini  
 Vigorelli  
 Villa  
 Villani  
 Vincelli  
 Volpe  
 Zaccagnini  
 Zanibelli  
 Zanti Tondi Carmen  
 Zincone  
 Zugno

*Si è astenuto:*

Guariento

*Sono in congedo* (Concesso nelle sedute precedenti):

Alatri  
 Alboni  
 Armato  
 Baldi  
 Barzini  
 Bersani  
 Biaggi Francantonio  
 Bontade Margherita  
 Bovetti  
 Carcaterra  
 Cataldo  
 Codacci-Pisanelli  
 Foderaro  
 Gioia  
 Graziosi

Malvestiti  
 Mancini Antonio  
 Marotta Vincenzo  
 Martino Edoardo  
 Mattarella  
 Natali  
 Palazzolo  
 Pedini  
 Romanato  
 Russo Spena  
 Scarascia  
 Secreto  
 Sinesio  
 Stella  
 Viale

(Concesso nelle sedute odierne):

Ruffini

**La seduta termina alle 13,55.**


---

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO DEI RESOCONTI  
 Dott. VITTORIO FALZONE

---

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI